



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 settembre 2008 (12.09)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0165 (COD)**

**12832/08
ADD 1**

**ENV 539
CODEC 1080**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: [4 agosto 2008](#)

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (Rifusione)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 505 definitivo Part II



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 1.8.2008
COM(2008) 505 definitivo

2008/0165 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

(Rifusione)

Part 2

{SEC(2008)2366 definitivo}

{SEC(2008)2367 definitivo}

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta è intesa a rivedere e rifondere il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono¹ (ODS) e i successivi atti modificativi alla luce della graduale eliminazione, quasi completata, di tali sostanze e nel contesto di diverse sfide importanti che devono essere affrontate in prospettiva comunitaria o mondiale (si veda il contesto delineato oltre).

Gli obiettivi principali del riesame si possono così riassumere: 1) semplificazione e rifusione del regolamento (CE) n. 2037/2000 più riduzione di ogni onere amministrativo superfluo, in linea con l'impegno della Commissione finalizzato a legiferare meglio; 2) garanzia di conformità al protocollo di Montreal dopo gli adeguamenti del 2007; 3) garanzia che le problematiche che si profilano per il futuro e descritte in precedenza siano affrontate per ottenere il ripristino dello strato di ozono nei tempi previsti ed evitare gli impatti negativi sulla salute umana e sugli ecosistemi.

Contesto generale

Lo strato di ozono stratosferico protegge la vita sulla Terra schermando le radiazioni ultraviolette emesse dal Sole, che sono nocive. Nei primi anni '80 gli scienziati hanno osservato una notevole diminuzione della concentrazione di ozono nella stratosfera al di sopra dell'Antartide, fenomeno divenuto rapidamente noto con l'espressione "buco dell'ozono". Al suo massimo, raggiunto in primavera alla fine degli anni '90, il buco dell'ozono era particolarmente grave ai poli, ma le concentrazioni si erano ridotte notevolmente anche in altre regioni del globo. L'aumento delle radiazioni UV ha ripercussioni negative sulla salute umana (ad esempio, fa aumentare l'incidenza dei tumori alla pelle e delle cataratte) e sugli ecosistemi.

Sin dal 1987 i governi hanno approvato il protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono e con esso è iniziata l'eliminazione graduale di tali sostanze (note anche con la sigla ODS) in tutti i paesi firmatari, secondo tempi ben definiti. Nel 2007 le parti (compresa la Comunità europea) hanno celebrato il ventesimo anniversario del protocollo, che è visto come uno dei più grandi successi tra tutti gli accordi internazionali in campo ambientale. In quell'anno, tutte le 191 parti erano riuscite a ridurre del 95% il consumo di ODS rispetto al valore di riferimento fissato: le riduzioni erano più elevate nei paesi industrializzati (99,2%) e un po' inferiori nei paesi in via di sviluppo (80%)².

Nell'ultimo rapporto, risalente al 2007, il comitato di valutazione scientifica (*Scientific Assessment Panel*, SAP) istituito nel quadro del protocollo di Montreal ha confermato che la fascia di ozono si sta lentamente ripristinando grazie alle misure di limitazione introdotte dal protocollo, anche se con un ritardo di 10-15 anni rispetto alle previsioni contenute nel rapporto precedente del 2002. Oggi si prevede che i livelli medi di ozono e quelli sull'Artide

¹ G.U. L. 244 del 29.9.2000, pag. 1.

² Le importanti riduzioni conseguite nei paesi in via di sviluppo sono state possibili grazie al fondo multilaterale che finora ha stanziato circa 2,4 miliardi di USD per il trasferimento tecnologico e i relativi progetti di creazione delle capacità. I calendari per i paesi in via di sviluppo presentano in genere un ritardo di qualche anno rispetto a quelli dei paesi industrializzati.

dovrebbero tornare alla normalità entro il 2050 mentre la situazione in Antartide dovrebbe ristabilirsi tra il 2060 e il 2075.

Secondo l'UNEP, i controlli introdotti dal protocollo di Montreal eviteranno milioni di casi mortali di cancro alla pelle e decine di milioni di cataratte e di cancri alla pelle non mortali in tutto il mondo. Questi controlli serviranno inoltre ad evitare emissioni di gas serra equivalenti ad oltre 100 miliardi di tonnellate di CO₂ nel periodo 1990-2010 o, annualmente, una quantità oltre cinque volte superiore agli obiettivi di Kyoto in un arco di 20 anni. Entro il 2010 le emissioni di sostanze ODS rappresenteranno meno del 5% delle emissioni mondiali previste di CO₂, rispetto a quasi il 50% nel 1990.³

Nel rapporto del 2007, il SAP ha messo in guardia le parti sostenendo che, nonostante i buoni risultati ottenuti, era necessario mantenere un costante controllo per rispettare le scadenze previste e fissate di recente per il ripristino dello strato di ozono, anche tenuto conto delle incertezze che ancora persistevano, in particolare riguardo alle ripercussioni dei cambiamenti climatici. Le principali problematiche ancora in sospeso riguardano il rilascio in atmosfera di emissioni di ODS/gas serra contenuti ("depositati") in prodotti e apparecchiature, gli usi di ODS oggetto di deroghe e le nuove sostanze ODS. Le problematiche sono descritte dettagliatamente nella valutazione dell'impatto allegata. Il SAP ha inoltre espresso profonda preoccupazione per l'aumento sempre più rapido della produzione di idroclorofluorocarburi (HCFC) nei paesi in via di sviluppo prima della loro eliminazione definitiva fissata per il 2040. Le parti hanno tuttavia reagito prontamente e nel 2007 hanno adottato un adeguamento del protocollo per accelerare i tempi dell'eliminazione graduale degli HCFC, in modo da ottenere riduzioni fino a 1 milione di tonnellate di ODP e 18 miliardi di tonnellate di CO₂ eq. a livello mondiale.

Il regolamento (CE) n. 2037/2000 è lo strumento principale di cui dispone la Comunità europea per attuare il protocollo di Montreal. Esso è stato modificato da:

- regolamento (CE) n. 2038/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2000, GU L 244 del 29.9.2000, pag. 25;
- regolamento (CE) n. 2039/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2000, GU L 244 del 29.9.2000, pag. 26;
- decisione 2003/160/CE della Commissione, del 7 marzo 2003, GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 29;
- regolamento (CE) n. 1804/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, GU L 265 del 16.10.2003, pag. 1;
- decisione 2004/232/CE della Commissione, del 3 marzo 2004, GU L 71 del 10.3.2004, pag. 28;
- regolamento (CE) n. 2077/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, GU L 359 del 4.12.2004, pag. 28;

³ Questi notevoli contributi ai cambiamenti climatici sono dovuti al potenziale di riscaldamento globale (GWP) molto elevato delle sostanze che riducono lo strato di ozono (per alcune di esse è più di 14 000 volte superiore a quello del CO₂).

- regolamento (CE) n. 29/2006 della Commissione, del 10 gennaio 2006, GU L 6 dell'11.1.2006, pag. 27;
- regolamento (CE) n. 1366/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, GU L 264 del 25.9.2006, pag. 12;
- regolamento (CE) n. 1784/2006 della Commissione, del 4 dicembre 2006, GU L 337 del 5.12.2006, pag. 3;
- regolamento (CE) n. 1791/2006 della Commissione, del 20 novembre 2006, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1;
- regolamento (CE) n. 899/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, GU L 196 del 28.7.2007, pag. 24;
- decisione 2007/540/CE della Commissione, del 30 luglio 2007, GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35;
- regolamento (CE) n. 473/2008 della Commissione, del 29 maggio 2008, GU L 140 del 30.5.2008, pag. 9;
- atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

Compatibilità con altre politiche e altri obiettivi dell'Unione

La presente proposta è compatibile con l'articolo 175 del Trattato che istituisce la Comunità europea ed è intesa a garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e ad attuare un accordo internazionale in materia di ambiente. La proposta prevede misure commerciali sostanziali per il raggiungimento di tali obiettivi e pertanto si basa anche sull'articolo 133 del trattato. La proposta permette inoltre una semplificazione della normativa e delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (comunitarie o nazionali) e per le imprese (cfr. punto 5).

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate, raccolta e utilizzazione dei pareri degli esperti

In preparazione del riesame, alla fine del 2006 è stata lanciata negli Stati membri una vasta indagine che ha coinvolto autorità pubbliche ed altre agenzie, società, industrie e organizzazioni non governative interessate. L'opinione generale sul regolamento emersa dall'indagine è soddisfacente, e le osservazioni principali hanno riguardato la sua complessità e l'auspicio di una semplificazione e un chiarimento del testo. Sulla scorta di tali contributi e di altri dati (come le ultime analisi e raccomandazioni dei comitati di valutazione scientifica, tecnica ed economica del protocollo) dal gennaio 2008 si è proceduto ad individuare ed analizzare le alternative possibili e le relative ripercussioni.

Valutazione dell'impatto

Le opzioni proposte si basano sui punti forti del regolamento vigente e riflettono il profondo impegno a promuovere una regolamentazione migliore e più semplice fondata su analisi approfondite. L'esame di una vasta gamma di opzioni ha consentito di definire un pacchetto volto ad assicurare il costante rispetto del protocollo di Montreal affrontando nel contempo le sfide future e semplificando il regolamento attuale. Grazie ai risultati ottenuti in passato e alle possibilità di semplificazione, i costi amministrativi complessivi subiranno una riduzione di quasi 3 milioni di euro nel periodo 2010-2020; di questi, 2 milioni saranno risparmiati dall'industria, 0,7 milioni dagli Stati membri e il resto dalla Commissione europea. L'incidenza economica diretta supplementare calcolata sullo stesso periodo dovrebbe essere inferiore a 13 milioni di euro, che saranno spesi principalmente per ridurre l'uso del bromuro di metile a fini QPS⁴.

I benefici più tangibili del pacchetto per l'ambiente sono correlati all'azione relativa alle applicazioni QPS e al recupero e distruzione delle ODS contenute nei cosiddetti "depositi". Queste attività potrebbero portare ad un guadagno netto di 16 000 tonnellate di ODP nel periodo 2010-2020, pari a 112 milioni di tonnellate di CO₂ eq., che contribuirebbero a ridurre il rischio di un'ulteriore riduzione dello strato di ozono, generando nel contempo benefici reali in termini di cambiamenti climatici⁵.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi dell'azione proposta

Scopo della proposta è semplificare, rivedere e consolidare il regolamento (CE) n. 2037/2000, modificato più volte dopo la sua adozione.

La rifusione consente di unire in un unico testo sia le modifiche sostanziali proposte sia le disposizioni originarie che rimangono invariate.

La proposta rafforzerà inoltre alcune disposizioni o ne aggiungerà altre intese a migliorare l'attuazione e il controllo dell'applicazione della legislazione da parte delle autorità nazionali al fine di conseguire un elevato livello di tutela dell'ambiente, pur semplificando la legislazione e riducendo al tempo stesso gli oneri amministrativi inutili. Una struttura e disposizioni più chiare permetteranno di migliorare il monitoraggio e il controllo dell'applicazione della legislazione grazie ad azioni a livello comunitario.

Base giuridica

Il regolamento si pone come obiettivi principali il raggiungimento di un elevato livello di protezione dell'ambiente e l'attuazione di un accordo internazionale in materia di ambiente. Esso contiene tuttavia misure commerciali necessarie per raggiungere tali obiettivi e pertanto si basa sugli articoli 175 e 133 del trattato.

⁴ I costi sarebbero ancora inferiori se si tenesse conto della decisione che sarà verosimilmente presa di cancellare il bromuro di metile per motivi di salute.

⁵ In termini di potenziale di riscaldamento globale, questa cifra corrisponde a circa il 2% delle emissioni di gas serra prodotte nel 1990. A soli fini comparativi, le riduzioni indicate equivalgono a 1/10 di quelle necessarie a realizzare l'obiettivo fissato per il 2020 nel pacchetto "Energia e clima" che prevede un abbattimento del 20% delle emissioni di gas serra.

Principio di sussidiarietà

Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità.

Gli obiettivi della proposta non possono essere raggiunti in misura soddisfacente dagli Stati membri mentre, per i motivi elencati di seguito, l'azione comunitaria consentirà di raggiungerli più facilmente.

La protezione della fascia di ozono è una questione che riguarda più di uno Stato membro. Si rende necessaria un'azione a livello comunitario per garantire il rispetto degli obblighi assunti dalla Comunità europea in quanto parte del protocollo di Montreal, attuato dal presente regolamento. La portata del problema richiede un'azione a livello comunitario e, parallelamente, a livello mondiale. I singoli Stati membri non possono risolvere questi problemi da soli ed è necessario agire di concerto su scala comunitaria.

Il regolamento prevede inoltre il divieto di produrre, immettere sul mercato e utilizzare le sostanze controllate, ed è perciò rilevante anche per il funzionamento del mercato interno. Alcune misure riguardano il commercio con l'estero, che rientra tra le competenze esclusive della Comunità.

La proposta è incentrata sulla semplificazione della normativa esistente e sul rafforzamento di alcune disposizioni per migliorare l'attuazione e il controllo dell'applicazione della legislazione da parte degli Stati membri con il sostegno dell'azione comunitaria.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni esposte di seguito.

la presente revisione segna la conclusione del processo di progressiva eliminazione delle sostanze controllate, con periodi di transizione sufficienti per consentire a tutte le parti interessate di adattarsi al programma in modo efficiente dal punto di vista economico.

Nei casi in cui si prevedono restrizioni ai restanti usi delle sostanze controllate, la proposta assicura che siano disponibili alternative praticabili dal punto di vista tecnico ed economico. Qualora in circostanze particolari ciò non fosse possibile, la proposta prevede la possibilità di concedere deroghe.

Non sono previste disposizioni dettagliate per settori in cui gli obiettivi possono essere ottenuti più agevolmente intervenendo in altre aree, ad esempio tramite la normativa in materia di rifiuti, per evitare sovrapposizioni che potrebbero causare incertezze nell'attribuzione delle responsabilità e creare in tal modo ulteriori oneri a carico di amministrazioni e imprese.

La proposta si prefigge di snellire le procedure (ad esempio per quanto riguarda le notifiche) ed evitare inutili oneri amministrativi. Vengono tuttavia proposte nuove disposizioni laddove lo si ritenga necessario per assicurare il rispetto degli obblighi assunti dalla Comunità europea a livello internazionale (ad es. per accelerare l'eliminazione degli HCFC) e per raggiungere l'obiettivo generale di contribuire a proteggere efficacemente la fascia di ozono, ad esempio evitando il pericoloso scambio di sostanze controllate e di attrezzature e prodotti correlati.

Scelta degli strumenti

Lo strumento giuridico scelto è il regolamento perché 1) la proposta mira a rifondere e semplificare il regolamento esistente e 2) il sistema di concessione di licenze per lo scambio di sostanze controllate è stato istituito a livello comunitario e si è dimostrato efficace. Qualsiasi modifica a questo approccio costituirebbe un onere eccessivo sia per gli Stati membri sia per le imprese attive in questo settore.

4) IMPLICAZIONI DI BILANCIO

La presente proposta non determina l'aumento del bilancio comunitario.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Semplificazione

La proposta consente di semplificare la normativa e le procedure amministrative per le autorità pubbliche (comunitarie o nazionali) e le imprese.

La rifusione semplificherà e renderà più efficienti le disposizioni esistenti. Saranno abrogate le disposizioni ridondanti e gli obblighi inutili, mentre saranno semplificati i requisiti in materia di comunicazione e di controllo, per consentire agli Stati membri e alle imprese di limitare al massimo le procedure amministrative superflue.

La proposta rientra nel programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008 (COM(2007) 640 definitivo), nell'elenco delle iniziative di semplificazione all'allegato 2.

Abrogazione della normativa vigente

L'adozione della proposta abrogherà il regolamento (CE) n. 2037/2000.

Spazio economico europeo

L'atto proposto è rilevante ai fini del SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo.

Spiegazione dettagliata della proposta

Il campo di applicazione della proposta è lo stesso del regolamento (CE) n. 2037/2000, ad eccezione del fatto che essa si applica ai prodotti e alle attrezzature il cui funzionamento si basa su sostanze controllate, al fine di adeguare le definizioni del regolamento a quelle contenute nel protocollo di Montreal e di eliminare eventuali scappatoie per lo scambio di prodotti contenenti sostanze controllate. Il regolamento proposto si applicherebbe alle sostanze elencate negli allegati I e II. L'allegato II garantisce flessibilità, permettendo di definire alcune misure di sorveglianza per sostanze che presentano un potenziale di riduzione dell'ozono o misure di controllo quando tale potenziale è significativo.

La proposta conserva la struttura del regolamento (CE) n. 2037/2000, ma è stato aggiunto un nuovo capitolo relativo alle deroghe ai divieti di produzione, immissione sul mercato e uso, che originariamente erano sparse tra le varie disposizioni relative ai programmi di

eliminazione graduale delle sostanze e dei prodotti controllati. Questa modifica rende il testo più leggibile e facilita in tal modo l'applicazione della normativa.

Osservazioni in merito agli articoli

Le osservazioni si riferiscono esclusivamente agli articoli nuovi o ai quali sono state apportate modifiche di fondo.

• Definizioni – Capitolo I, articolo 3

Le definizioni esistenti riflettono in massima parte quelle utilizzate nel protocollo di Montreal. È opportuno mantenere in generale questo approccio, tuttavia si è ritenuto necessario apportare alcune modifiche per evitare incongruenze nella normativa (il termine "uso" si applica anche nell'ambito di applicazioni relative alle materie prime, attualmente escluse dalla definizione). Numerosi chiarimenti, inoltre, tengono conto delle interpretazioni giuridiche introdotte negli anni (ad esempio, l'interpretazione di "immettere sul mercato" nel senso di "rendere disponibile per la prima volta").

• Programma di eliminazione graduale – Capitolo II, articoli 4, 5 e 6

Poiché sono state raggiunte le date previste per l'eliminazione graduale di tutte le sostanze controllate ad eccezione degli HCFC, i relativi articoli possono essere notevolmente semplificati eliminando le disposizioni obsolete. Oltre a ciò, non sono più rilevanti a fini pratici le deroghe al divieto di immettere sul mercato taluni prodotti e attrezzature prodotti prima delle date limite stabilite originariamente.

Il programma di eliminazione graduale degli HCFC deve essere modificato anticipando il divieto di produzione al 2020, per garantire il rispetto della decisione XIX/6 delle parti del 2007 che modifica il protocollo di Montreal. La restante produzione a fini di manutenzione (0,5% della produzione di riferimento) consentita dalla decisione non è rilevante nell'UE, poiché a partire dal 2010 non sarà più consentito l'uso di HCFC vergini.

• Deroghe – Capitolo III, articoli 7-13

Questo capitolo riunisce le disposizioni relative ai diversi usi per il quale continua ad essere consentito il consumo ai sensi del protocollo e/o ai quali non si applica il divieto ai sensi della normativa comunitaria (materie prime, agenti di fabbricazione e usi specifici di HCFC, halon e bromuro di metile). Sarà ancora possibile l'immissione sul mercato della sostanza (comprese le importazioni) a fini di distruzione. In conformità all'interpretazione giuridica sviluppata negli anni, saranno esclusi i passaggi da un uso all'altro.

Conformemente al protocollo, le sostanze controllate destinate all'uso come materie prime sono esenti dalle misure di controllo definite nel capitolo II. Per agevolare l'applicazione della normativa e limitare usi e scambi illeciti, le sostanze devono essere identificate come materia prima tramite etichettatura (**articolo 7**).

Le disposizioni relative alle sostanze controllate destinate ad usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi saranno conformate alla pratica corrente, secondo la quale ai produttori e agli importatori delle sostanze vengono assegnati dei contingenti e gli utenti finali (ad es. i laboratori) vengono registrati in una base dati gestita dalla Commissione. È opportuno

introdurre un tetto alle quantità complessive utilizzate per incentivare maggiormente l'applicazione delle alternative disponibili alle sostanze controllate (**articolo 10**).

A partire dal 2010 non sarà possibile utilizzare HCFC vergini per le attività di manutenzione di attrezzature di raffreddamento o di condizionatori d'aria. Per rendere possibile l'attuazione di tale restrizione occorre distinguere in modo chiaro il materiale vergine da quello rigenerato e classificare quest'ultimo come tale. L'ulteriore restrizione all'uso di HCFC rigenerati, che preclude l'uso di sostanze riciclate (a meno che non siano recuperate dall'utilizzatore stesso dell'apparecchiatura) ridurrà gli scambi di HCFC. In tal modo aumenterà la tracciabilità e si ridurrà il rischio di usi e scambi illeciti. L'etichettatura obbligatoria della apparecchiature contenenti HCFC faciliterà il recupero delle sostanze in fase di smaltimento e contribuirà a ridurre il rischio di esportazioni illecite (**articolo 11**).

L'uso di bromuro di metile per quarantena e trattamento anteriore al trasporto dovrebbe essere limitato ai livelli di consumo attuali. Per ridurre le emissioni collegate a questo utilizzo saranno applicate tecnologie di ricattura. Questi utilizzi termineranno entro il 2015 visti i rischi per la salute e la sicurezza e i relativi provvedimenti normativi (**articolo 12**).

Poiché sono ormai disponibili alternative agli halon nelle applicazioni antincendio, è possibile fissare delle date definitive alle quali cessare l'utilizzo delle applicazioni esistenti. Questo processo viene portato avanti separatamente nell'ambito della procedura del comitato. In singoli casi, tuttavia, sarà possibile concedere deroghe a tali date qualora non fossero disponibili alternative praticabili dal punto di vista tecnico ed economico (**articolo 13**).

• Commercializzazione – Capitolo IV, articoli 15-20

Le sostanze controllate e i prodotti e le apparecchiature che le contengono o il cui funzionamento si basa su tali sostanze non saranno accettati sul territorio dell'UE a meno che non rispondano alle deroghe previste dal regolamento (**articoli 15 e 17**). Non sarà mantenuta la deroga specifica per il bromuro di metile e gli HCFC importati nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, coerentemente con l'approccio applicato ad altre sostanze controllate, ossia porre fine al perfezionamento attivo con l'entrata in vigore di un divieto per ragioni di coerenza e per ridurre gli oneri amministrativi.

Dopo l'adozione del regolamento vigente la Commissione ha utilizzato un sistema basato su internet per il rilascio delle licenze di importazione ed esportazione. Il sistema si è dimostrato efficiente e sarà ulteriormente sviluppato per ottenere un sistema di licenze interamente elettronico anche nel quadro del codice doganale aggiornato. Grazie ad esso, l'estensione dell'obbligo di licenza alle importazioni di prodotti e apparecchiature (**articoli 15, 17 e 18**) non creerà oneri amministrativi sproporzionati rispetto al vantaggio di poter applicare più efficacemente le restrizioni commerciali esistenti. L'obbligo di licenza è stato esteso a tutte le importazioni, indipendentemente dalla procedura doganale o dalla destinazione doganale, ad eccezione del deposito temporaneo, compresi i trasbordi, e al transito sul territorio della Comunità. In questi ultimi casi è prevista inoltre un'esenzione dalla licenza di esportazione. Per le importazioni esenti da licenza, potrebbero essere introdotte misure di controllo e di sorveglianza dopo aver valutato i potenziali rischi di scambi illeciti collegati a tali movimenti (**articolo 19**).

È opportuno creare una base giuridica che consenta alla Commissione di respingere le domande di licenza nei casi in cui i paesi esportatori o importatori dichiarino che la spedizione in oggetto non rispecchia i requisiti di controllo nazionali. Inoltre, la possibilità di

scambiare le informazioni inviate durante la procedura di rilascio della licenza contribuiranno a rendere più efficiente la partecipazione della Comunità al sistema iPIC (*informal Prior Informed Consent*, previo assenso informato informale) introdotto dal protocollo di Montreal (**articolo 18**).

Rafforzando il divieto di esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, in particolare estendendolo agli HCFC, si potrà limitare la dipendenza dei paesi in via di sviluppo da queste sostanze, mentre concedendo deroghe individuali si eviteranno oneri sproporzionati a carico degli esportatori (**articolo 17**).

- **Recupero e distruzione delle sostanze controllate usate - Capitolo V, articolo 22**

Per la distruzione delle sostanze controllate possono essere utilizzate solo tecnologie approvate dalle parti. Per facilitare l'attuazione di questa disposizione è opportuno che il contenuto delle decisioni pertinenti delle parti sia inserito nel regolamento e costantemente aggiornato tramite la procedura del comitato.

La Commissione sarà competente a stilare un elenco di prodotti e apparecchiature per i quali il recupero, o la distruzione senza previo recupero, delle sostanze controllate siano ritenuti praticabili dal punto di vista tecnico ed economico e, pertanto, obbligatori.

- **Sostanze nuove – Capitolo VI, articolo 24**

È opportuno istituire un meccanismo flessibile per assicurare che le sostanze identificate dal gruppo di valutazione scientifica come dannose per l'ozono siano comunicate, per poter valutare l'entità del loro impatto sull'ambiente e garantire che le nuove sostanze che presentano un significativo potenziale di riduzione dell'ozono siano sottoposte a misure di controllo. A tal fine, l'allegato II verrà reintrodotta e conterrà nella parte A un elenco delle sostanze sottoposte a misure di controllo e nella parte B le sostanze che le imprese saranno tenute a comunicare.

- **Comunicazione dei dati – Capitolo VII, articoli 26 e 27**

L'articolo 25 riunisce tutti gli obblighi degli Stati membri in materia di comunicazione. L'obbligo di comunicare alla Commissione la distruzione consentirà di completare i dati disponibili nella base dati sulle sostanze ODS, è un prerequisito per lo snellimento della procedura di comunicazione prevista dal protocollo e ridurrà gli obblighi di comunicazione a carico degli Stati membri.

- **Ispezione – Capitolo VII, articolo 28**

Occorre rendere più esplicita la responsabilità degli Stati membri di eseguire ispezioni relative a tutti gli aspetti del regolamento. Le ispezioni devono seguire un approccio basato sui rischi.

- **Misure di esecuzione**

Il regolamento conferisce alla Commissione competenze di esecuzione. I casi in cui sono state conferite competenze di esecuzione sono specificati in ogni articolo pertinente.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 e l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione⁶,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁷,

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁸, ~~visto il progetto comune approvato il 5 maggio 2000 dal comitato di conciliazione,~~

considerando quanto segue:

↓ nuovo

- (1) Il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono⁹ ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

⁶ ~~GU C 286 del 15.9.1998, pag. 6 e GU C 83 del 25.3.1999, pag. 4.~~

⁷ ~~GU C 40 del 15.2.1999, pag. 34.~~

⁸ ~~Parere del Parlamento europeo del 17 dicembre 1998 (GU C 98 del 9.4.1999, pag. 266), confermato il 16 settembre 1999, posizione comune del Consiglio del 23 febbraio 1999 (GU C 123 del 4.5.1999, pag. 28) e decisione del Parlamento europeo del 15 dicembre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 13 giugno 2000 e decisione del Consiglio del 16 giugno 2000.~~

⁹ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 473/2008 della Commissione (GU L 140 del 30.5.2008, pag. 9).

↓ 2037/2000 considerando 1
(adattato)
⇒ nuovo

- (12) È accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono ~~ai livelli attuali~~ causano un grave danno allo strato di ozono. ~~La riduzione dello strato di ozono nell'emisfero meridionale ha raggiunto nel 1998 livelli mai toccati in precedenza. Nel corso di tre delle quattro ultime primavere si sono registrate gravi riduzioni dello strato di ozono nella regione artica.~~ ⇒ Vi sono prove evidenti che le sostanze che riducono lo strato di ozono sono presenti in minore concentrazione nell'atmosfera e sono stati osservati i primi segni che l'ozono stratosferico sta iniziando a ripristinarsi. Si prevede, tuttavia, che il ripristino dello strato di ozono alle concentrazioni esistenti prima del 1980 non potrà avvenire prima della metà del XXI secolo. ⇐ L'aumento di radiazioni UV-B provocato dalla riduzione dello strato di ozono ⇒ rappresenta quindi ancora ⇐ ~~costituisce~~ una grave minaccia per la salute umana e per l'ambiente. È pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti per proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nocivi derivanti da tali emissioni ⇒ e per evitare il rischio che il ripristino dello strato di ozono venga ulteriormente ritardato ⇐ .

↓ 2037/2000 considerando 2
(adattato)

- (32) Date le sue competenze in materia ambientale e commerciale, la Comunità, con decisione 88/540/CEE ~~⊗~~ del Consiglio ~~⊗~~ , ~~⊗~~ del 14 ottobre 1988 ~~⊗~~ ¹⁰ , ha aderito alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e al protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono ~~⊗~~ (in appresso: "il protocollo") ~~⊗~~ , ~~modificata dalle parti signatarie del protocollo nel corso della seconda riunione tenutasi a Londra e della quarta riunione tenutasi a Copenaghen.~~

↓ 2037/2000 considerando 3 e 4
(adattato)
⇒ nuovo

- (42) Ulteriori misure per la protezione dello strato di ozono sono state adottate dalle parti del protocollo ~~di Montreal~~ durante la ~~settima riunione tenutasi a Vienna nel dicembre 1995 e durante la nona~~ riunione tenutasi a Montreal nel settembre ~~1997~~ ~~⊗~~ 2007 ~~⊗~~ , ~~eui la Comunità ha partecipato.~~ È necessario adottare provvedimenti a livello comunitario per l'adempimento degli obblighi derivanti ~~dalla convenzione di Vienna e dai più recenti emendamenti e modifiche del~~ ~~⊗~~ dal ~~⊗~~ protocollo di Montreal, e in particolare per ~~eliminare gradualmente la produzione e l'immissione sul mercato di bromuro di metile nella Comunità e per istituire un sistema di licenze non solo per l'importazione, ma anche per l'esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono~~ ⇒ accelerare l'eliminazione degli idroclorofluorocarburi ⇐ .

¹⁰ GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8.

↓ nuovo

- (5) In seguito alle preoccupazioni espresse nel rapporto del 2006 dal comitato di valutazione scientifica in merito al rapido aumento della produzione e del consumo di idroclorofluorocarburi nei paesi in via di sviluppo, nel 2007, in occasione della loro XIX riunione, le parti del protocollo hanno adottato la decisione XIX/6 relativa all'accelerazione dell'eliminazione degli idroclorofluorocarburi. In conformità a quanto stabilito dalla decisione, la data per la cessazione della produzione di tali sostanze sarà anticipata dal 2025 al 2020.
- (6) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000, a partire dal 2010 non sarà più possibile utilizzare idroclorofluorocarburi vergini per le attività di manutenzione di attrezzature di raffreddamento o di condizionatori d'aria. Per ridurre al minimo il rischio che idroclorofluorocarburi vergini vengano illecitamente utilizzati come materiali riciclati o rigenerati, nelle operazioni di manutenzione potrà essere utilizzato solo materiale rigenerato e sarà vietata la rivendita di idroclorofluorocarburi riciclati, che dovranno essere impiegati solo quando recuperati dall'utilizzatore stesso dell'apparecchiatura.

↓ 2037/2000 considerando 5
(adattato)
⇒ nuovo

- ~~(75)~~ Essendo ⇒ ampiamente ⇐ disponibili ~~prima del previsto~~ tecnologie ⇒ e sostanze alternative ⇐ atte a sostituire le sostanze che riducono l'ozono, è opportuno prevedere in alcuni casi misure di controllo più severe di quelle previste dal regolamento (CE) n. ~~2037/2000~~ ~~3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono¹¹~~, e di quelle previste dal protocollo di Montreal.

↓ 2037/2000 considerando 6
(adattato)

- ~~(6)~~ Il regolamento (CE) n. ~~3093/94~~ deve essere sostanzialmente modificato. La completa ~~revisione di tale regolamento risponde ad esigenze di certezza del diritto e di trasparenza.~~

↓ 2037/2000 considerando 7
(adattato)

- ~~(87)~~ Ai sensi del regolamento (CE) n. ~~2037/2000~~ ~~3093/94~~, la produzione ~~di~~ e l'immissione sul mercato ~~di~~ di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, e idrobromofluorocarburi ~~di~~, bromoclorometano e bromuro di metile ~~sono~~ ~~state~~ ~~gradualmente eliminate~~. La produzione di queste sostanze controllate è quindi vietata, ~~fatto salvo eventuali deroghe per usi essenziali e per soddisfare il fabbisogno interno fondamentale delle parti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo di Montreal. È ora~~

¹¹ ~~GU L 333 del 22.12.1994, pag. 1.~~

~~opportuno vietare progressivamente l'immissione sul mercato e l'uso di tali sostanze e di prodotti e apparecchiature che le contengano.~~

↓ 2037/2000 considerando 8
(adattato)
⇒ nuovo

- (98) È opportuno che, ~~anche~~ successivamente all'eliminazione delle sostanze controllate, la Commissione ~~può~~ possa, a determinate condizioni, accordare deroghe per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi. ⇒ In particolare, la decisione X/14 delle parti del protocollo fissa i criteri per accordare deroghe per questi usi. È opportuno attribuire alla Commissione la competenza di stabilire le condizioni per gli usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi. Al fine di evitare un aumento dei quantitativi utilizzati per questi scopi, non deve essere consentito ai produttori e agli importatori di aumentare in misura significativa le quantità immesse sul mercato. È opportuno includere nel presente regolamento le condizioni specifiche per l'immissione sul mercato di sostanze destinate a tali usi, decise dalle parti, al fine di assicurarne l'osservanza. ⇐

↓ 2037/2000 considerando 9
(adattato)
⇒ nuovo

- (109) La ~~ereseente~~ disponibilità di sostanze alternative al bromuro di metile ~~devedovrebbe~~ dar luogo ad una più sostanziale riduzione nella sua produzione e consumo rispetto a quanto previsto nel protocollo di Montreal. La ⇒ deroga per usi critici ⇐ ~~produzione ed il consumo del~~ bromuro di metile ~~devedovrebbe~~ cessare completamente, ⇒ ferma restando la possibilità di concedere deroghe in situazioni di emergenza in caso di diffusione imprevista di parassiti o malattie e qualora ciò sia consentito ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari¹² e della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi¹³. In questi casi occorre prevedere misure per ridurre le emissioni, quali l'uso di film plastici virtualmente impermeabili per la fumigazione del terreno. ⇐ ~~fatte salve eventuali deroghe per usi critici stabilite a livello comunitario sulla base dei criteri indicati nel protocollo di Montreal.~~

- (11) Inoltre, l'utilizzo di bromuro di metile per quarantena e trattamento anteriore al trasporto dovrebbe essere controllato. ~~Tale utilizzo~~ I livelli medi di utilizzo nel periodo 2005-2008 ~~non dovrebbe superare i livelli attuali~~ devono essere superati e ~~devonodovrebbe~~ infine essere ridotti e gradualmente eliminati entro il 2015, utilizzando nel contempo tecnologie di recupero. ⇐ ~~visti i progressi tecnici e gli sviluppi del protocollo di Montreal.~~

¹² GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2007/52 della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

¹³ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2007/70 della Commissione (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 26).

↓ 2037/2000 considerando 10
(adattato)

~~(10) Il regolamento (CE) n. 3093/94 stabilisce controlli sulla produzione di tutte le altre sostanze che riducono lo strato di ozono, ma non su quella degli idroclorofluorocarburi. È pertanto opportuno introdurre una tale disposizione per assicurare che l'uso di idroclorofluorocarburi cessi, nei casi in cui esistono sostanze alternative che non riducono lo strato di ozono. Le misure di controllo della produzione di idroclorofluorocarburi dovrebbero essere adottate da tutte le parti del protocollo di Montreal. Un blocco della produzione di idroclorofluorocarburi rispecchierebbe tale necessità, nonché la determinazione della Comunità ad assumere un ruolo guida al riguardo. Le quantità prodotte dovrebbero essere adattate alle riduzioni previste per l'immissione sul mercato comunitario di idroclorofluorocarburi ed al declino mondiale della domanda a seguito delle riduzioni stabilite dal protocollo nel consumo di tali sostanze.~~

↓ 2037/2000 considerando 11
(adattato)
⇒ nuovo

~~(1244)~~ Il protocollo di Montreal stabilisce, all'articolo 2 F, paragrafo 7, che ciascuna delle parti si impegna ad assicurare che l'uso di idroclorofluorocarburi sia limitato considerabilmente alle applicazioni per le quali non sono disponibili sostanze o tecnologie alternative più idonee dal punto di vista ambientale. Data la disponibilità di tecnologie alternative e sostitutive, l'immissione sul mercato e l'uso di idroclorofluorocarburi e ~~⊗~~ così come ~~⊗~~ di prodotti ~~⊗~~ e apparecchiature ~~⊗~~ che li contengono ⇒ o il cui funzionamento si basa su tali sostanze ⇐ possono essere ulteriormente limitati. La decisione VI/13 della conferenza delle parti del protocollo di Montreal prevede che, nel valutare le alternative agli idroclorofluorocarburi, occorra tener conto di fattori quali il potenziale di riduzione dell'ozono, l'efficienza energetica, la potenziale infiammabilità, ~~⊗~~ il potenziale di ~~⊗~~ la tossicità, ~~il~~ e di riscaldamento globale, nonché l'impatto potenziale sull'uso efficace e sull'eliminazione graduale di clorofluorocarburi e halon. ~~⊗~~ Nella decisione, le parti hanno concluso che ~~⊗~~ ~~il~~ controlli di idroclorofluorocarburi in base al protocollo di Montreal dovrebbero essere considerevolmente rafforzati per proteggere lo strato di ozono e per riflettere la disponibilità delle sostanze alternative.

↓ (nuovo)

(13) È opportuno che le misure relative a prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate siano estese ai prodotti e alle apparecchiature il cui funzionamento si basa su tali sostanze, onde evitare l'elusione delle restrizioni previste dal regolamento. Estendendo le misure anche a prodotti e attrezzature la cui struttura, io cui uso o il cui corretto funzionamento richiedono la presenza di sostanze controllate, si elimina la possibilità di immettere sul mercato, importare o esportare prodotti o attrezzature che non contengono sostanze controllate in quel dato momento ma che necessiteranno di ricarica in un momento successivo. È opportuno inoltre eliminare le deroghe concesse a prodotti ed attrezzature fabbricati prima dell'entrata in vigore delle misure di

controllo, poiché non sono più rilevanti e pongono rischi di illeciti nell'immissione sul mercato e negli scambi commerciali.

↓ 2037/2000 considerando 12
(adattato)
⇒ nuovo

~~(1412) Le quote relative all'immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate dovrebbero essere assegnate solo per usi limitati di tali sostanze. Le sostanze controllate e i prodotti e le apparecchiature contenenti sostanze controllate, ⇒ o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, ⇐ devono ~~dovrebbero~~ essere importati da Stati che non aderiscono al protocollo di Montreal. ⇒ È inoltre opportuno vietare l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi, o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, dopo l'entrata in vigore del divieto di uso di tali prodotti e apparecchiature nella Comunità, per evitare la costituzione di "depositi" di tali sostanze in paesi privi di adeguati impianti di distruzione. ⇐~~

↓ 2037/2000 considerando 13
(adattato)
⇒ nuovo

~~(1513) Il sistema di licenze per le sostanze controllate ~~dovrebbe essere esteso per comprendere~~ le autorizzazioni all'esportazione di tali sostanze, così da migliorare la sorveglianza e il controllo ~~tenere sotto controllo~~ degli scambi di sostanze che riducono lo strato di ozono e permettere alle parti lo scambio di informazioni. ⇒ Il sistema di licenze dovrebbe essere esteso ai prodotti e alle apparecchiature che contengono sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su tali sostanze ⇐.~~

↓ (nuovo)

- (16) Al fine di migliorare la sorveglianza e il controllo del commercio, il rilascio di licenze non dovrebbe essere limitata all'ingresso di merci nel territorio doganale per l'immissione in libera pratica nella Comunità, bensì dovrebbe riguardare anche l'ingresso secondo altre procedure doganali o per destinazioni e usi doganali. È opportuno consentire i trasbordi nei porti e negli aeroporti della Comunità, così come il transito sul territorio della Comunità sotto controllo doganale senza licenza, per evitare inutili oneri per gli operatori e le autorità doganali.
- (17) Prima di rilasciare licenze di importazione ed esportazione, la Commissione deve poter verificare presso le autorità competenti del paese terzo interessato se l'operazione prevista rispetta i requisiti applicabili in quel dato paese, onde evitare scambi illeciti e indesiderati.
- (18) La direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative

alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose¹⁴ e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi¹⁵, impongono l'etichettatura delle sostanze classificate come sostanze che riducono lo strato di ozono. Poiché le sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte per essere utilizzate come materia prima possono essere immesse in libera pratica nella Comunità, è opportuno distinguerle dalle sostanze prodotte per usi diversi, per evitare che le materie prime siano destinate ad altri usi disciplinati dal regolamento. Inoltre, per informare gli utenti finali ed agevolare l'applicazione del regolamento, anche i prodotti e le apparecchiature contenenti tali sostanze, o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, devono essere etichettati al momento delle operazioni di assistenza e manutenzione.

↓ 2037/2000 considerando 14
⇒ nuovo

~~(1914)~~ ⇒ Per ridurre il rilascio di sostanze controllate in atmosfera, ⇐ è opportuno ~~Dovrebbero essere~~ adottate disposizioni per recuperare le sostanze controllate usate ed evitare fughe di sostanze controllate.

↓ 2037/2000 considerando 15
(adattato)
⇒ nuovo

~~(2015)~~ Il protocollo ~~di Montreal~~ prevede la comunicazione di dati ~~l'elaborazione di relazioni annuali~~ sul commercio delle sostanze che riducono lo strato di ozono. I produttori, gli importatori e gli esportatori di sostanze controllate ~~devono~~ ~~dovrebbero~~ pertanto trasmettere comunicazioni ~~presentare relazioni~~ annuali. ⇒ Per consentire alla Commissione di razionalizzare le procedure di comunicazione al fine di rispettare il protocollo ed evitare duplicazioni, è opportuno che anche gli impianti di distruzione inviino relazioni direttamente alla Commissione. Per garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione ai sensi del protocollo e per migliorarne l'esecuzione pratica, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di modificare gli obblighi in materia di comunicazione a carico degli Stati membri e delle imprese. ⇐

↓ (nuovo)

(21) La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹⁶, mentre la tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte della

¹⁴ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850).

¹⁵ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

¹⁶ GU 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹⁷, in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dalla Commissione agli Stati membri, la legittimità del trattamento dei dati e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso ai loro dati personali nonché rettifica degli stessi.

- (22) È opportuno che gli Stati membri conducano le ispezioni secondo un approccio basato sui rischi, per assicurare il rispetto delle disposizioni del regolamento, ossia concentrandosi sulle attività che presentano maggiori rischi di commercio illecito o di emissione di sostanze controllate.
- (23) Per garantire il rispetto del protocollo è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di allineare gli allegati del presente regolamento con le decisioni delle parti, in particolare quelle relative ai metodi di distruzione approvati, alle condizioni per l'immissione sul mercato delle sostanze controllate per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi e quelle relative ai processi nei quali le sostanze controllate possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione.

↓ 2037/2000 considerando 16
(adattato)

- ~~(24)~~ Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹⁸ ☒.

↓ (nuovo)

- (25) In particolare, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza a stabilire il formato e il contenuto delle etichette da apporre sulle sostanze controllate utilizzate come materie prime, a modificare l'allegato III sui processi nei quali le sostanze controllate sono usate come agenti di fabbricazione, ad adottare misure volte a ridurre l'immissione sul mercato e l'uso di bromuro di metile a fini di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto, a modificare l'allegato VI sugli usi critici degli halon, ad adottare ulteriori misure di sorveglianza e controllo sul commercio, a stabilire i requisiti per i prodotti realizzati con sostanze controllate nei paesi non firmatari del protocollo, a modificare l'allegato VII sulle tecnologie di distruzione, a stilare un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali imporre l'obbligo di recupero e successiva distruzione di sostanze controllate, ad adottare requisiti professionali minimi per il personale, a fissare requisiti per prevenire emissioni e fuoriuscite di sostanze controllate, ad includere nuove sostanze nell'allegato II e a modificare gli obblighi di comunicazione a carico degli Stati membri e delle imprese. Poiché si tratta di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento, anche aggiungendovi elementi nuovi non essenziali, devono essere adottate secondo la

¹⁷ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

¹⁸ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23 ☒ Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). ☒

procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE.

↓ (nuovo)

- (26) La direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti¹⁹ e la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi²⁰ prevedono misure relative alla distruzione delle sostanze controllate. In conformità al protocollo, possono essere utilizzate per la distruzione di sostanze controllate solo tecnologie approvate dalle parti. È pertanto opportuno includere nel regolamento le pertinenti decisioni delle parti.
- (27) È opportuno che la Commissione sia competente a stilare un elenco di prodotti e apparecchiature per i quali il recupero, e la distruzione senza previo recupero, delle sostanze controllate sono ritenuti praticabili dal punto di vista tecnico ed economico e, pertanto, obbligatori.
-

↓ 2037/2000 considerando 17
(adattato)
⇒ nuovo

- ~~(2817)~~ ⇒ È opportuno istituire un meccanismo flessibile per assicurare che le sostanze identificate dal gruppo di valutazione scientifica nel quadro del protocollo come dannose per l'ozono siano comunicate, per poter valutare l'entità del loro impatto sull'ambiente e garantire che le nuove sostanze che presentano un significativo potenziale di riduzione dell'ozono siano sottoposte a misure di controllo, ⇐ ~~La decisione X/8 della decima riunione delle parti del protocollo di Montreal invita le parti ad attivarsi per adottare i provvedimenti adatti a scoraggiare la produzione e la commercializzazione di nuove sostanze che riducono lo strato di ozono ed in particolare il bromoclorometano. A tal fine, dovrebbe essere istituito un meccanismo per le nuove sostanze trattate dal presente regolamento. La produzione, l'importazione, l'immissione sul mercato e l'uso di bromoclorometano dovrebbe essere vietato.~~
-

↓ 2037/2000 considerando 18
(adattato)

- ~~(18)~~ ~~La conversione a nuove tecnologie o prodotti alternativi, richiesta dalla prevista sospensione della produzione e dell'uso di sostanze controllate, potrebbe comportare problemi specie per le piccole e medie imprese (PMI). Pertanto gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'opportunità di sostenere specificamente le PMI con adeguate misure di promozione della conversione,~~

¹⁹ GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

²⁰ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI ~~INTRODUTTIVE~~

↓ (nuovo)

Articolo 1

Oggetto

↓ 2037/2000 articolo 1,
paragrafo 1 (adattato)
⇒ nuovo

Il presente regolamento ~~si applica alla~~ stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione di ~~clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, bromuro di metile, idrobromofluorocarburi, idroclorofluorocarburi e il bromoclorometano.~~ sostanze che riducono lo strato di ozono. Esso ~~si applica inoltre~~ stabilisce inoltre norme relative alla comunicazione dei dati relativi a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze ⇒ o il cui funzionamento si basa su tali sostanze. ⇐

↓ 2037/2000 Articolo 1

Articolo ~~2~~

Campo d'applicazione

↓ 1804/2003 articolo 1,
paragrafo 1 (adattato)
⇒ nuovo

1. Il presente regolamento si applica alle sostanze controllate, alle sostanze nuove e ai ~~alla produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, bromuro di metile, idrobromofluorocarburi, idroclorofluorocarburi e il bromoclorometano.~~ Esso si applica ~~inoltre alla comunicazione dei dati relativi a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di~~ prodotti e alle apparecchiature che contengono tali sostanze ⇒ o il cui funzionamento si basa su tali sostanze ⇐.

↓ 2037/2000 articolo 2, quarto e quattordicesimo trattino (adattato)
⇒ nuovo

2. ⇒ Il regolamento non si applica a ~~Questa definizione non comprende le sostanze controllate contenute in un manufatto, tranne nel caso si tratti del contenitore utilizzato per il trasporto o il magazzinaggio di dette sostanze, o le quantità trascurabili di~~ ☒ delle ☒ sostanze ☒ di cui al paragrafo 1 ☒ ~~controllate originate~~ ☒ contenute in prodotti o sostanze e originate ☒ da una produzione collaterale o involontaria durante un processo di fabbricazione, da una materia prima che non abbia reagito o dal loro uso come agenti di fabbricazione che siano presenti in tracce come impurezze in sostanze chimiche o che siano emesse durante la fabbricazione o la manipolazione di un prodotto.

↓ 2037/2000 articolo , paragrafo 2 (adattato)

Articolo ~~23~~

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

~~«protocollo», il protocollo di Montreal del 1987 relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nella sua più recente versione modificata e adattata;~~

~~«parte», ogni parte del protocollo;~~

1)- «Stato non parte del protocollo», per quanto riguarda una data sostanza controllata, uno Stato ~~e un'organizzazione regionale d'integrazione economica~~ che non abbia accettato di essere vincolato dalle disposizioni del protocollo ☒ di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (in appresso: "il protocollo") ☒ applicabili a tale sostanza .

↓ 1804/2003 articolo 1, paragrafo 2, lettera a) (adattato)

2)- «sostanze controllate», ☒ le sostanze elencate nell'allegato I, inclusi i loro isomeri ☒ ~~i clorofluorocarburi, gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloroetano, il bromuro di metile, gli idrobromofluorocarburi, gli idroclorofluorocarburi e il bromoclorometano, solci o in miscela; vergini, recuperate, riciclate o rigenerate. Questa definizione non comprende le sostanze controllate contenute in un manufatto, tranne nel caso si tratti del contenitore utilizzato per il trasporto o il magazzinaggio di dette sostanze, o le quantità trascurabili di sostanze controllate originate da una produzione collaterale o involontaria durante un processo di fabbricazione, da una materia prima che non abbia reagito o dal loro uso come agenti di fabbricazione che siano presenti in tracce come impurezze in sostanze chimiche o che siano emesse durante la fabbricazione o la manipolazione di un prodotto,~~

↓ 2037/2000 articolo 2 (adattato)

- ~~3)- «clorofluorocarburi» (CFCs), le sostanze controllate elencate nel gruppo I dell'allegato I, inclusi i loro isomeri,~~
- ~~«altri clorofluorocarburi completamente alogenati», le sostanze controllate elencate nel gruppo II dell'allegato I, inclusi i loro isomeri,~~
- 3)- «halon», le sostanze controllate elencate nel gruppo III dell'allegato I, inclusi i loro isomeri,
- ~~«tetracloruro di carbonio», la sostanza controllata specificata nel gruppo IV dell'allegato I,~~
- ~~«1,1,1-tricloroetano», la sostanza controllata specificata nel gruppo V dell'allegato I,~~
- 4)- «bromuro di metile», la sostanza controllata specificata nel gruppo VI dell'allegato I,
- ~~«idrobromofluorocarburi» (HCFCs), le sostanze controllate elencate nel gruppo VII dell'allegato I, inclusi i loro isomeri,~~

↓ 1804/2003 articolo 1,
paragrafo 2, lettera b) (adattato)

- ~~«bromoclorometano», la sostanza controllata indicata nel gruppo IX dell'allegato I,~~

↓ 2037/2000 articolo 2 (nuovo)

- 5)- «idroclorofluorocarburi», le sostanze controllate elencate nel gruppo VIII dell'allegato I, inclusi i loro isomeri,
- 6)- «sostanze nuove», le sostanze elencate nell'allegato II. ~~Questa definizione comprende sostanze sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate. Essa non comprende le sostanze contenute in un manufatto, tranne nel caso si tratti del contenitore utilizzato per il trasporto o il magazzinaggio di dette sostanze, o le quantità trascurabili di sostanze nuove originate da una produzione collaterale o involontaria durante un processo di fabbricazione o da una materia prima che non abbia reagito,~~
- 7)- «materia prima», ogni sostanza controllata o nuova sostanza nuova sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d'origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili,
- 8)- «agente di fabbricazione», le sostanze controllate usate come agenti chimici di fabbricazione nei processi elencati nell'allegato ~~III VI, che hanno luogo negli impianti esistenti al 1° settembre 1997, e le cui emissioni siano trascurabili. La Commissione, alla luce di tali criteri e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, stabilisce un elenco di imprese alle quali è permesso l'uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione e fissa livelli massimi di emissioni per ciascuna di esse. Essa potrà, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 18,~~

~~paragrafo 2, modificare l'allegato V nonché il suddetto elenco di imprese alla luce di nuove informazioni o sviluppi tecnici, nonché della revisione prevista dalla decisione X/14 della conferenza delle parti del protocollo,~~

- 9)- «produttore», la persona fisica o giuridica che fabbrica sostanze controllate ☒ o sostanze nuove ☒ all'interno della Comunità,
- 10)- «produzione», il quantitativo di sostanze controllate prodotto ☒, compresi i sottoprodotti ☒, meno il quantitativo distrutto con tecnologie approvate dalle parti ~~e meno il quantitativo interamente utilizzato come materia prima o come agente di fabbricazione nella fabbricazione di altri prodotti chimici.~~ I quantitativi recuperati, riciclati e rigenerati non sono considerati come «produzione»,
- 11)- «potenziale di riduzione dell'ozono», il valore specificato ~~nella terza colonna dell'allegato~~ ☒ negli allegati ☒ I ☒ e II ☒, esprime l'effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata ☒ o sostanza nuova ☒ sullo strato d'ozono,
- 12)- «livello calcolato», una quantità determinata moltiplicando la quantità di ciascuna sostanza controllata per il suo potenziale di riduzione dell'ozono e sommando, separatamente per ciascun gruppo di sostanze controllate di cui all'allegato I, i valori ottenuti,
- 13)- «razionalizzazione industriale», il trasferimento totale o parziale tra parti del protocollo o all'interno di uno Stato membro del livello calcolato di produzione da un produttore ad un altro, al fine di ottimizzare l'efficienza economica o far fronte a previste carenze di fornitura conseguenti alla chiusura di impianti,

↓ (nuovo)

- 14) «importazione», l'ingresso di merci nel territorio doganale della Comunità,
- 15) «esportazione», l'uscita di merci comunitarie dal territorio doganale della Comunità o di merci non comunitarie nel caso di riesportazione, come definite nel regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹.

↓ 2037/2000 articolo 2 (adattato)
⇒ nuovo

- 16)- «immissione sul mercato», la fornitura o la messa a disposizione di terzi ⇒ all'interno della Comunità per la prima volta ⇐, contro pagamento o gratuitamente, ⇒ e comprende l'immissione in libera pratica come definita nel regolamento (CE) n. 450/2008 ⇐ ~~di sostanze controllate o prodotti contenenti sostanze controllate disciplinate dal presente regolamento,~~
- 17)- «uso», l'impiego di sostanze controllate ☒ o di sostanze nuove ☒ nella produzione o manutenzione, in particolare nella ricarica, di prodotti o apparecchiature o in altri processi, ~~salvo quelli che ne prevedono l'utilizzazione come materia prima o come agente di fabbricazione,~~

²¹ GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

~~«sistema reversibile di condizionamento d'aria/pompa di calore», una combinazione di parti intercollegate contenenti refrigerante che costituiscono un circuito chiuso di refrigerazione, nel quale il refrigerante circola per estrarre ed eliminare il calore (ad esempio raffreddamento, riscaldamento) e che è reversibile, in quanto i dispositivi di evaporazione e condensazione sono destinati ad essere intercambiabili nelle loro funzioni;~~

~~«perfezionamento attivo», la procedura prevista dall'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario²²;~~

18)- «recupero», la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature, vasche di contenimento, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o prima dello smaltimento,

19)- «riciclo», la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base quale la filtrazione e l'essiccazione. ~~Per i refrigeranti, il riciclo prevede normalmente la ricarica delle apparecchiature spesso effettuata in loco,~~

20)- «rigenerazione», il ritrattamento e la valorizzazione delle sostanze controllate recuperate attraverso operazioni quali filtrazione, essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare la sostanza a determinate caratteristiche di funzionalità ad una determinata qualità di livello pari al materiale vergine . ~~Ciò spesso prevede un trattamento non in loco in un impianto centralizzato,~~

21)- «impresa», la persona fisica o giuridica;

(a) che produce, ricicla o rigenera per immetterle sul mercato , e utilizza o distrugge ~~nella Comunità~~ sostanze controllate o sostanze nuove ~~a fini industriali o commerciali,~~

(b) ~~ovvero~~ che importa ~~immette in libera circolazione nella Comunità~~ tali sostanze ~~importate~~ o

(c) che le esporta ~~dalla Comunità per fini industriali o commerciali.~~

↓ (nuovo)

22) «applicazioni di quarantena», trattamenti volti a prevenire l'introduzione, l'insediamento o la diffusione di parassiti o malattie ufficialmente sotto controllo, che potrebbero avere gravi effetti sulle aree minacciate e ivi non ancora presenti, oppure presenti ma non ampiamente diffusi, o trattamenti volti ad assicurarne il controllo da parte delle autorità nazionali o con la loro autorizzazione;

23) «trattamenti anteriori al trasporto», trattamenti, diversi dalle applicazioni di quarantena, applicati entro i 21 giorni precedenti l'esportazione per rispondere alle prescrizioni stabilite da un'autorità nazionale del paese importatore o esportatore.

²² ~~GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1).~~

↓ 2037/2000 (adattato)
⇒ nuovo

CAPITOLO II

~~PROGRAMMA DI ELIMINAZIONE GRADUALE~~ ☒ SOSTANZE CONTROLLATE ☒

Articolo ~~34~~

~~Controllo della produzione delle sostanze controllate~~ ☒ Produzione ☒

1. ~~Fatto salvo il disposto dei paragrafi da 5 a 10,~~ è ☒ È ☒ vietata la produzione di
⇒ sostanze controllate ad eccezione degli idroclorofluorocarburi ⇐ 3

~~a) clorofluorocarburi;~~

~~b) altri clorofluorocarburi completamente alogenati;~~

~~c) halon;~~

~~d) tetracloruro di carbonio;~~

~~e) 1,1,1-tricloroetano;~~

~~f) idrobromofluorocarburi;~~

↓ 1804/2003 articolo 1,
paragrafo 3 (adattato)

~~g) bromoclorometano.~~

↓ 2037/2000 articolo 3,
paragrafo 1, comma 2 (adattato)

~~Con riferimento alle proposte degli Stati membri, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, applica i criteri indicati nella decisione IV/25 adottata dalle parti per determinare ogni anno gli usi essenziali per i quali possono essere consentite nella Comunità la produzione e l'importazione delle sostanze controllate di cui al comma precedente e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali. La produzione e l'importazione sono consentite solo se nessuna delle parti dispone di adeguate alternative o sostanze controllate di cui al comma precedente riciclate o rigenerate.~~

↓ 2037/2000 articolo 3,
paragrafo 2 (adattato)

~~2. i) Fatto salvo il disposto dei paragrafi da 5 a 10, ciascun produttore provvede a che:~~

~~a) il livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 75% del livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile nel 1991;~~

~~b) il livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 40% del livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile nel 1991;~~

~~c) il livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 25% del livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile nel 1991;~~

~~d) la produzione di bromuro di metile cessi dopo il 31 dicembre 2004.~~

~~I livelli calcolati di cui alle lettere a), b), c) e d) non comprendono la quantità di bromuro di metile prodotto per applicazioni di quarantena o di trattamento anteriore al trasporto.~~

~~ii) Alla luce delle proposte presentate dagli Stati membri la Commissione applica, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, i criteri stabiliti nella decisione IX/6 delle parti, insieme agli altri criteri pertinenti convenuti dalle parti, al fine di determinare ogni anno gli usi critici per i quali possono essere autorizzati la produzione, l'importazione e l'uso di bromuro di metile nella Comunità dopo il 31 dicembre 2004, le quantità e gli usi consentiti e gli utilizzatori che possono beneficiare della deroga per usi critici. La produzione e l'importazione sono autorizzate solo se nessuna delle parti dispone di adeguate alternative o di bromuro di metile riciclato o rigenerato.~~

~~In caso di emergenza, se ciò è necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare l'uso temporaneo di bromuro di metile. L'autorizzazione si applica per un periodo non superiore a 120 giorni e per un quantitativo non superiore a 20 tonnellate.~~

↓ 2037/2000 articolo 3,
paragrafo 3 (adattato)
⇒ nuovo

~~23. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 8, 9 e 10, ciascun Ciascun produttore provvede a che:~~

~~a) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;~~

~~b) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 2010 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 35% del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;~~

~~be) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 20 ⇒ 14 ⇐% del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;~~

~~cd) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 15% del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;~~

~~=====e) la produzione di idroclorofluorocarburi cessi dopo il 31 dicembre ⇒ 2019 ⇐ 2025.~~

~~Prima del 31 dicembre 2002, la Commissione riesamina i livelli di produzione di idroclorofluorocarburi allo scopo di stabilire:~~

- ~~– se debba essere proposta una riduzione prima dell'anno 2008 e/o~~
- ~~– se debba essere proposta una modifica dei livelli di produzione previsti alle lettere b), e) e d).~~

~~Tale riesame tiene conto degli sviluppi nei consumi di idroclorofluorocarburi a livello mondiale, delle esportazioni di idroclorofluorocarburi da parte della Comunità e di altri paesi dell'OCSE e della disponibilità, dal punto di vista tecnico ed economico, di sostanze o di tecnologie alternative, nonché dei rilevanti sviluppi internazionali nel quadro del protocollo.~~

↓ 2037/2000 articolo 3 (adattato)

~~4. La Commissione rilascia licenze agli utilizzatori definiti al paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, punto ii), e notifica loro l'uso per il quale è stata concessa l'autorizzazione, le sostanze che essi sono autorizzati a usare nonché i relativi quantitativi.~~

~~5. Un produttore può essere autorizzato, dall'autorità competente dello Stato membro dove si situa la sua produzione, a produrre le sostanze controllate di cui ai paragrafi 1 e 2 per soddisfare le richieste presentate dagli utilizzatori muniti di licenza ai sensi del paragrafo 4. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.~~

~~6. L'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione specificati nei paragrafi 1 e 2 per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti in forza dell'articolo 5 del protocollo, purché i livelli supplementari di produzione del suddetto Stato membro non superino i livelli consentiti a tal fine dagli articoli da 2A a 2E e 2H del protocollo per i periodi in oggetto. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.~~

~~7. Nei limiti consentiti dal protocollo, l'autorità competente dello Stato membro in cui si situa la produzione in questione può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione specificati nei paragrafi 1 e 2 al fine di soddisfare le richieste presentate da parti del protocollo in relazione ad eventuali usi essenziali o critici. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.~~

~~8. Nei limiti consentiti dal protocollo, l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui ai paragrafi da 1 a 7 per ragioni di razionalizzazione industriale all'interno dello Stato membro interessato, purché i livelli calcolati di produzione di suddetto Stato membro non superino la somma dei livelli calcolati di produzione dei suoi produttori nazionali, come indicato nei paragrafi da 1 a 7 per i periodi considerati. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.~~

~~9. Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione, può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui ai paragrafi da 1 a 8 per ragioni di razionalizzazione industriale tra Stati membri, purché l'insieme dei livelli calcolati di produzione degli Stati membri interessati non superi la somma dei livelli calcolati di produzione dei loro produttori nazionali, come indicato nei paragrafi da 1 a 8 per i periodi considerati. È necessario anche l'accordo dell'autorità competente dello Stato membro nel quale si intende ridurre la produzione.~~

~~10. Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione, nonché con il governo della parte terza interessata, può autorizzare un produttore a combinare i livelli calcolati di produzione di cui ai paragrafi da 1 a 9 con i livelli calcolati di produzione consentiti ad un produttore di una parte terza in virtù del protocollo e della sua legislazione nazionale per ragioni di razionalizzazione industriale con una parte terza, purché i livelli calcolati di produzione combinati dei due produttori non superino la somma dei livelli calcolati di produzione autorizzati conformemente ai paragrafi da 1 a 9 per il produttore comunitario e dei livelli calcolati di produzione autorizzati per il produttore della parte terza, in virtù del protocollo e di ogni legislazione nazionale pertinente.~~

↓ 2037/2000 articolo 4 (adattato)

Articolo ~~4~~5

~~Controllo dell'~~immissione sul mercato e ~~dell'uso di sostanze controllate~~

↓ 2037/2000 articolo 4,
paragrafo 1 (adattato)
→₁ articolo 2, quarto trattino,
seconda frase

~~1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso delle seguenti sostanze controllate →₁. Questa definizione non comprende le sostanze controllate contenute in un manufatto, tranne nel caso si tratti del ☒ che non siano il ☒ contenitore utilizzato per il trasporto o il magazzinaggio di dette sostanze, o le quantità trascurabili di sostanze controllate originate da una produzione collaterale o involontaria durante un processo di fabbricazione, da una materia prima che non abbia reagito o dal loro uso come agenti di fabbricazione che siano presenti in tracce come impurezze in sostanze chimiche o che siano emesse durante la fabbricazione o la manipolazione di un prodotto ←₅~~

- ~~a) clorofluorocarburi;~~
- ~~b) altri clorofluorocarburi completamente alogenati;~~
- ~~c) halon;~~
- ~~d) tetracloruro di carbonio;~~
- ~~e) 1,1,1-tricloroetano;~~
- ~~f) idrobromofluorocarburi;~~

↓ 1804/2003 articolo 1,
paragrafo 4, lettera a) (adattato)

~~g) bromoclorometano.~~

↓ 2037/2000 4, paragrafo 4,
lettera v) (adattato)

2. Ad eccezione degli usi di cui all'articolo 13 ~~elenati nell'allegato VII~~, i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon sono eliminati ~~entro il 31 dicembre 2003~~ e gli halon recuperati a norma dell'articolo 22 ~~16~~.

↓ 2037/2000 articolo 4,
paragrafo 1, comma 2 (adattato)

~~La Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può autorizzare una deroga temporanea al fine di consentire l'uso di clorofluorocarburi, sino al 31 dicembre 2004, nei meccanismi di somministrazione di dispositivi ermeticamente sigillati destinati ad essere impiantati nel corpo umano per rilasciare dosaggi specifici di sostanze medicinali e, fino al 31 dicembre 2008, per usi militari esistenti qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, fattibili sotto il profilo tecnico ed economico.~~

↓ 2037/2000 articolo 4,
paragrafo 2 (adattato)

~~2. i) Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, ciascun produttore e importatore provvede a che:~~

~~a) il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato od usa per proprio conto, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 75% del livello calcolato di bromuro di metile immesso sul mercato o usato per proprio conto nel 1991;~~

~~b) il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato od usa per proprio conto, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 40% del livello calcolato di bromuro di metile immesso sul mercato o usato per proprio conto nel 1991;~~

~~c) il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato od usa per proprio conto, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 25% del livello calcolato di bromuro di metile immesso sul mercato o usato per proprio conto nel 1991;~~

~~d) l'immissione sul mercato e l'uso per proprio conto di bromuro di metile cessi dopo il 31 dicembre 2004.~~

~~Entro i limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, adegua il livello calcolato di bromuro di metile di cui all'articolo 3, paragrafo 2, punto i), lettera e), e all'articolo 4, paragrafo 2, punto i, lettera e), ove sia dimostrato che tale adeguamento è necessario per soddisfare al fabbisogno di detto Stato membro in quanto non esistono o non possono essere utilizzati alternative o sostituti tecnicamente ed economicamente validi, che siano accettabili sotto il profilo ambientale e sanitario.~~

~~La Commissione promuove, di concerto con gli Stati membri, lo sviluppo, compresa la ricerca, e l'utilizzo di alternative al bromuro di metile in tempi quanto più possibile brevi.~~

~~ii) Fatto salvo il disposto del paragrafo 4, dopo il 31 dicembre 2005 sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile da parte di imprese diverse dai produttori e dagli importatori.~~

~~iii) I livelli calcolati di cui al punto i), lettere a), b), c) e d), e punto ii) non comprendono la quantità di bromuro di metile prodotto o importato per applicazione di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e per ogni successivo periodo di 12 mesi, ciascun produttore e importatore garantisce che il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato o usa per proprio conto per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto non superi la media del livello calcolato di bromuro di metile che ha immesso sul mercato o ha usato per proprio conto per le stesse applicazioni negli anni 1996, 1997 e 1998.~~

~~Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le quantità di bromuro di metile autorizzate per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto usate nel suo territorio, gli scopi per i quali il bromuro di metile è stato utilizzato e i progressi compiuti nella valutazione e nell'utilizzo di sostanze alternative.~~

~~La Commissione prende misure, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per ridurre il livello calcolato di bromuro di metile che i produttori e gli importatori possono immettere sul mercato o usare per proprio conto per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto in funzione della disponibilità, sotto il profilo tecnico ed economico, di sostanze o tecnologie alternative e degli sviluppi internazionali nel quadro del protocollo.~~

~~iv) Le restrizioni quantitative complessive per l'immissione sul mercato e l'uso per proprio conto da parte dei produttori e importatori di bromuro di metile sono indicati nell'allegato III.~~

↓ 2037/2000 articolo 4,
paragrafo 3 (adattato)
→₁ 2039/2000 articolo 1

~~3. i) Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5 e dell'articolo 5, paragrafo 5:~~

~~a) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che i produttori e gli importatori immettono sul mercato o usano per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non supera la somma:~~

~~— del 2,6 % del livello calcolato di clorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel 1989 e~~

~~— del livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel 1989;~~

~~b) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 non supera la somma:~~

~~— del 2,0% del livello calcolato di clorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel 1989 e~~

~~— del livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel 1989;~~

~~c) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002 non supera l'85% del livello calcolato a norma della lettera b);~~

~~d) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 non supera il 45% del livello calcolato a norma della lettera b);~~

~~e) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non supera il 30% del livello calcolato a norma della lettera b);~~

~~f) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non supera il 25% del livello calcolato a norma della lettera b);~~

~~g) nessun produttore o importatore immette sul mercato o usa per proprio conto idroclorofluorocarburi dopo il 31 dicembre 2009;~~

~~h) ciascun produttore e importatore provvede a che il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immesso sul mercato o usato per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e nel periodo successivo di 12 mesi fino al 31 dicembre 2002~~

~~non superiori, in percentuale dei livelli calcolati di cui alle lettere da a) a c); →₁ la quota percentuale ad esso assegnata nel 1999 ←;~~

↓ 1366/2006 articolo 1 (adattato)

~~i) in deroga alla lettera b), ciascun produttore e importatore della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia provvede a che il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immesso sul mercato o usato per proprio conto non superiori, in percentuale dei livelli calcolati di cui alle lettere b), d), e) e f), la media delle quote di mercato degli anni 2002 e 2003.~~

↓ 2037/2000 articolo 4,
paragrafo 3 (adattato)

~~ii) Anteriormente al 1° gennaio 2001 la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, stabilisce un meccanismo per l'attribuzione a ciascun produttore ed importatore di quote dei livelli calcolati di cui alle lettere da d) a f), applicabili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 e per ogni successivo periodo di 12 mesi.~~

~~iii) Per quanto riguarda i produttori, le quantità di cui al presente paragrafo si riferiscono alle quantità di sostanze vergini di idroclorofluorocarburi che essi immettono sul mercato o usano per proprio conto all'interno della Comunità e che sono state prodotte nella Comunità.~~

~~iv) I limiti quantitativi complessivi per l'immissione sul mercato e l'uso per proprio conto da parte dei produttori e importatori di idroclorofluorocarburi sono indicati nell'allegato III.~~

↓ 2037/2000 articolo 4,
paragrafo 4 (adattato)

~~4. (i) a) Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano all'immissione sul mercato di sostanze controllate se esse sono distrutte all'interno della Comunità con tecnologie approvate dalle parti;~~

~~b) le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di sostanze controllate se queste~~

- ~~– sono utilizzate come materia prima o agente di fabbricazione, ovvero~~
- ~~— servono a soddisfare le richieste per usi essenziali presentate dagli utilizzatori muniti di licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e a soddisfare le richieste per usi critici da parte degli utilizzatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2 oppure a soddisfare le richieste per usi temporanei in caso di emergenza autorizzati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, punto ii).~~

~~ii) Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano all'immissione sul mercato, da parte di imprese diverse da quelle di produzione di sostanze controllate per la~~

~~manutenzione o l'assistenza di apparecchiature di refrigerazione o condizionamento d'aria fino al 31 dicembre 1999.~~

~~iii) Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano all'uso di sostanze controllate per la manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria o per i processi relativi alla presa di impronte fino al 31 dicembre 2000.~~

↓ 1804/2003 articolo 1,
paragrafo 4, lettera b) (adattato)

~~iv) Il paragrafo 1, lettera e), non si applica all'immissione sul mercato e all'uso di halon recuperati, riciclati o rigenerati in sistemi di protezione antincendio esistenti fino al 31 dicembre 2002 e all'immissione sul mercato e all'uso di halon per usi critici conformemente all'allegato VII. Le autorità competenti degli Stati membri notificano ogni anno alla Commissione le quantità di halon utilizzate per gli usi critici, le misure prese per ridurre le emissioni ed una stima delle stesse e le attività in corso per individuare ed utilizzare alternative appropriate. Ogni anno la Commissione riesamina l'elenco degli usi critici di cui all'allegato VII e, se necessario, adotta modifiche e, ove opportuno, un calendario per la loro eliminazione graduale, tenuto conto della disponibilità di tecnologie o alternative sia tecnicamente che economicamente praticabili, che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.~~

↓ 2037/2000 articolo 4,
paragrafo 4 (adattato)

~~v) Ad eccezione degli usi elencati nell'allegato VII, i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon sono eliminati entro il 31 dicembre 2003 e gli halon recuperati a norma dell'articolo 16.~~

~~5. I produttori o importatori autorizzati a immettere sul mercato o utilizzare per proprio conto le sostanze controllate di cui al presente articolo possono cedere i loro diritti ad altri produttori o importatori di tale gruppo di sostanze nella Comunità per tutte le quantità di tale gruppo di sostanze stabilite dal presente articolo o per parte di esse. Tali cessioni sono preventivamente notificate alla Commissione. La cessione del diritto di immissione sul mercato o di uso non comporta un diritto supplementare di produzione o importazione.~~

↓ 1804/2003 articolo 1,
paragrafo 4, lettera c) (adattato)

~~6. L'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano sono vietate, ad eccezione di prodotti o apparecchiature per i quali l'uso della rispettiva sostanza controllata è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma o è elencato nell'allegato VII. I prodotti e le apparecchiature per i quali è dimostrato che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del presente regolamento non sono soggetti a questo divieto.~~

Articolo 5

~~Controllo dell'uso degli idroclorofluorocarburi~~

~~1. Fatte salve le condizioni seguenti, l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato:~~

~~a) negli aerosol;~~

~~b) come solventi:~~

~~i) come solvente in applicazioni non confinate, comprese le vasche di pulizia aperte alla sommità e i sistemi di rimozione dell'acqua aperti alla sommità se privi di zone raffreddate, negli adesivi e negli agenti di distacco per sformatura se non utilizzati in apparecchiature chiuse, per la pulitura tramite drenaggio in cui gli idroclorofluorocarburi non vengono recuperati;~~

~~ii) dal 1° gennaio 2002 in tutti gli usi come solventi, ad eccezione della pulitura di precisione di componenti elettrici e di altri componenti nelle applicazioni aerospaziali e aeronautiche, per il quale il divieto entra in vigore il 31 dicembre 2008;~~

~~e) come refrigeranti~~

~~i) in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1995 per i seguenti usi:~~

- ~~– in sistemi non confinati ad evaporazione diretta;~~
- ~~– in frigoriferi e congelatori domestici;~~
- ~~– nei sistemi di condizionamento d'aria su autovetture, trattori, fuoristrada e rimorchi, funzionanti con qualsiasi fonte energetica, tranne per usi militari, per i quali il divieto entra in vigore il 31 dicembre 2008;~~
- ~~– nel condizionamento d'aria di mezzi di trasporto pubblico su strada;~~

~~ii) nel condizionamento d'aria di mezzi di trasporto su rotaia, in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1997;~~

~~iii) dal 1° gennaio 2000, in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1999 per i seguenti usi:~~

- ~~– depositi e magazzini frigoriferi pubblici e adibiti alla distribuzione;~~
- ~~– per apparecchiature di potenza misurata all'albero motore pari o superiore a 150 kW;~~

~~iv) dal 1° gennaio 2001, in tutte le altre apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria fabbricate dopo il 31 dicembre 2000, ad eccezione delle apparecchiature di condizionamento fisse con capacità di raffreddamento inferiore a 100 kW, per le quali l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato dal 1° luglio 2002 nelle apparecchiature~~

~~prodotte dopo il 30 giugno 2002, e dei sistemi reversibili di condizionamento d'aria/pompe di calore, per i quali l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato dal 1° gennaio 2004 in tutte le apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 2003;~~

~~v) dal 1° gennaio 2010, l'uso di idroclorofluorocarburi vergini è vietato nella manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria esistenti a tale data;~~

~~Anteriormente al 31 dicembre 2008 la Commissione esamina la disponibilità tecnica ed economica di alternative agli idroclorofluorocarburi riciclati.~~

~~L'esame tiene conto della disponibilità di alternative agli idroclorofluorocarburi tecnicamente ed economicamente praticabili nelle apparecchiature di refrigerazione esistenti al fine di evitare l'indebito abbandono di apparecchiature.~~

~~Le alternative da esaminare devono avere sull'ambiente un effetto sensibilmente meno nocivo rispetto agli idroclorofluorocarburi.~~

~~La Commissione presenta i risultati dell'esame al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso decide, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 se modificare il termine del 1° gennaio 2015.~~

~~d) per la produzione di schiume:~~

~~i) per la produzione di tutte le schiume, ad eccezione delle schiume a pelle integrale per applicazioni di sicurezza e delle schiume isolanti rigide;~~

~~ii) dal 1° ottobre 2000, per la produzione di schiume a pelle integrale per applicazioni di sicurezza e di schiume isolanti rigide a base di polietilene;~~

~~iii) dal 1° gennaio 2002, per la produzione di schiume isolanti rigide di polistirene estruso, tranne se sono usate per isolamento nel trasporto;~~

~~iv) dal 1° gennaio 2003, per la produzione di schiume di poliuretano per elettrodomestici, di schiume flessibili di poliuretano laminate in superficie e di pannelli continui di poliuretano, tranne se questi due ultimi articoli sono usati per isolamento nel trasporto;~~

~~v) dal 1° gennaio 2004, per la produzione di tutte le schiume, incluse schiume di poliuretano spray e a blocchi;~~

~~e) come gas vettore di sostanze di sterilizzazione in sistemi chiusi, in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1997;~~

~~f) in tutte le altre applicazioni.~~

↓ 2037/2000 articolo 5,
paragrafo 2 (adattato)

~~2. In deroga al paragrafo 1, è consentito l'uso di idroclorofluorocarburi:~~

~~a) per scopi di laboratorio, compresa la ricerca e sviluppo;~~

~~b) come materia prima;~~

~~e) come agente di fabbricazione.~~

~~3. In deroga al paragrafo 1 l'uso di idroclorofluorocarburi come agenti antincendio nei sistemi di protezione antincendio esistenti può essere consentito ai fini di sostituzione degli halon negli usi previsti nell'allegato VII, alle seguenti condizioni:~~

~~— gli halon contenuti in tali sistemi di protezione antincendio vengono integralmente sostituiti;~~

~~— gli halon ritirati vengono distrutti;~~

~~— il 70% dei costi di distruzione sono sostenuti dal fornitore degli idroclorofluorocarburi;~~

~~— ogni anno gli Stati membri che applicano questa disposizione comunicano alla Commissione il numero di impianti e i quantitativi di halon interessati dalla stessa.~~

~~4. L'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi soggetti ad un uso limitato, a norma del presente articolo, sono vietate dalla data di entrata in vigore delle restrizioni all'uso. I prodotti e le apparecchiature per i quali è dimostrato che la data di fabbricazione è precedente alla data delle restrizioni all'uso non sono soggetti a questo divieto.~~

~~5. Fino al 31 dicembre 2009 le restrizioni all'uso di cui al presente articolo non si applicano all'uso di idroclorofluorocarburi per la fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione in paesi in cui l'uso di idroclorofluorocarburi in tali prodotti è ancora consentito.~~

~~6. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, in base all'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento e al progresso tecnico, può modificare l'elenco e le date di cui al paragrafo 1, senza in alcun caso prorogare i termini ivi previsti, fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 7.~~

~~7. La Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può autorizzare una deroga temporanea al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4, paragrafo 3, per consentire l'uso e l'immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, praticabili sotto il profilo tecnico ed economico. La Commissione informa senza indugio gli Stati membri sulle deroghe accordate.~~

↓ (nuovo)

Articolo 6

Immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su sostanze controllate

↓ 1804/2003 articolo 1,
paragrafo 4, lettera c) = articolo 4,
paragrafo 6 (adattato)
⇒ nuovo

~~6. L'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti ⇒ sostanze controllate, o il cui funzionamento si basa su sostanze controllate, ⇐ clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano sono vietate è vietata, ad eccezione di prodotti o apparecchiature per i quali l'uso della rispettiva sostanza controllata è stato autorizzato ai sensi ⊗ dell'articolo 10, dell'articolo 11, paragrafi 2 e 4, o dell'articolo 13 ⊗ dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma o è elencato nell'allegato VII. I prodotti e le apparecchiature per i quali è dimostrato che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del presente regolamento non sono soggetti a questo divieto.~~

↓ (nuovo)

CAPITOLO III

DEROGHE

Articolo 7

Uso come materia prima

1. In deroga agli articoli 4 e 5, le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come materie prime.
2. Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato come materie prime possono essere utilizzate unicamente a questo scopo. I contenitori di tali sostanze riportano un'etichetta sulla quale è indicato chiaramente che la sostanza in questione può essere utilizzata solo come materia prima.
3. La Commissione può stabilire la forma e il contenuto dell'etichetta da utilizzare. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 8

Uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione

1. In deroga agli articoli 4 e 5, le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come agenti di fabbricazione.

↓ 2037/2000 articolo 2,
sedicesimo trattino, prima frase
(adattato)
⇒ nuovo

2. ⇒ Le sostanze controllate possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione solo
⇐ ~~«agente di fabbricazione», le sostanze controllate usate come agenti chimici di
fabbricazione nei processi elencati nell'allegato VI, che hanno luogo~~ negli impianti esistenti al
1° settembre 1997, e le cui emissioni siano trascurabili.

↓ (nuovo)

3. Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato come agenti di fabbricazione
possono essere utilizzate unicamente a questo scopo.

↓ Omnibus [COM(2008) 71
definitivo = COD 2008/0032]
2.3(1) (adattato)
⇒ nuovo

~~43.~~ La Commissione può , ~~alla luce di tali criteri e~~ nel rispetto della procedura di
cui all'articolo ~~18~~25, paragrafo 2, ~~stabilisce~~ stabilire un elenco di imprese alle quali è
permesso l'uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione e ~~fissare~~ fissare per ciascuna
di esse ⇒ , se appropriato, quantità massime utilizzabili e ⇐ livelli massimi di emissioni. ~~per~~
ciascuna di esse.

Alla luce di nuove informazioni o sviluppi tecnici la Commissione può:

- a) ~~modificare il suddetto elenco di imprese nel rispetto della procedura di cui all'articolo~~
 ~~18, paragrafo 2;~~
- b) ~~modificare l'allegato III VI di cui all'articolo 2, paragrafo 8 . Tali misure intese~~
 ~~a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo~~
 ~~la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.~~

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono
adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25,
paragrafo 3.

↓ (nuovo)

Articolo 9

Immissione sul mercato di sostanze controllate per la distruzione

In deroga all'articolo 5, le sostanze controllate possono essere immesse sul mercato a fini di
distruzione all'interno della Comunità in conformità ai requisiti per la distruzione definiti
all'articolo 22, paragrafo 1.

↓ (nuovo)

Articolo 10

Usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, le sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi, con obbligo di registrazione e rilascio di licenza in conformità al presente articolo.

↓ 2037/2000 articolo 3,
paragrafo 1, secondo comma
(adattato)
⇒ nuovo

~~21.~~ Con riferimento alle proposte degli Stati membri, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo ~~25, paragrafo 2~~ ~~18, paragrafo 2~~, applica i criteri indicati nella ~~decisione IV/25 adottata dalle parti per determinare~~ ~~determina~~ ogni anno gli usi essenziali ☒ in laboratorio e a fini di analisi ☒ per i quali possono essere consentite nella Comunità la produzione e l'importazione delle sostanze controllate ☒ diverse dagli idroclorofluorocarburi ☒ ~~di cui al comma precedente~~ ⇒, le rispettive quantità, il periodo di validità della deroga ⇐ e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali☒ in laboratorio e a fini di analisi ☒. ~~La produzione e l'importazione sono consentite solo se nessuna delle parti dispone di adeguate alternative o sostanze controllate di cui al comma precedente riciclate o rigenerate.~~

↓ (nuovo)

3. Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi possono essere utilizzate unicamente a questo scopo.

Tali sostanze sono immesse sul mercato e distribuite nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato V. La Commissione può modificare tale allegato.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

↓ (nuovo)

4. Chiunque utilizzi sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi deve registrarsi presso la Commissione, indicando le sostanze utilizzate, lo scopo, il consumo annuale stimato e i fornitori delle sostanze. In caso di cambiamenti, le informazioni devono essere aggiornate.

↓ (nuovo)

5. Entro la data indicata in un avviso emesso dalla Commissione, i produttori e gli importatori che riforniscono le persone di cui al paragrafo 4, o che utilizzano le sostanze controllate per proprio conto, dichiarano alla Commissione la domanda prevista per il periodo indicato nell'avviso, specificando la natura e le quantità delle sostanze controllate necessarie.

↓ 2037/2000 articolo 3,
paragrafo 4 (adattato)
⇒ nuovo

~~64.~~ La Commissione rilascia licenze ~~agli utilizzatori definiti al paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, punto ii),~~ ⇒ ai produttori e agli importatori ⇐ e notifica loro l'uso per il quale è stata concessa l'autorizzazione, le sostanze che essi sono autorizzati a ⇒ immettere sul mercato o ad ⇐ usare ⇒ per proprio conto, ⇐ nonché i relativi quantitativi.

↓ (nuovo)

La quantità totale autorizzata annualmente in licenza non può superare il 130% della media del livello calcolato delle sostanze controllate che i produttori o gli importatori hanno immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi negli anni 2005-2008.

↓ 2037/2000 articolo 3,
paragrafo 5

~~75.~~ Un produttore può essere autorizzato, dall'autorità competente dello Stato membro dove si situa la sua produzione, a produrre le sostanze controllate di cui ~~alle~~ ~~paragrafi~~ ~~1~~ ~~e~~ ~~2~~ per soddisfare le richieste presentate dagli utilizzatori muniti di licenza ai sensi del paragrafo ~~64~~.

L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.

↓ 2037/2000 articolo 3,
paragrafo 7 (adattato)

~~87.~~ Nei limiti consentiti dal protocollo, l'autorità competente dello Stato membro in cui si situa la produzione in questione può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione specificati ~~nel~~ ~~paragrafo~~ ~~64~~ ~~e~~ ~~2~~ al fine di soddisfare le richieste presentate da parti del protocollo in relazione ad eventuali usi ~~☒~~ essenziali in laboratorio e a fini di analisi ~~☒~~ ~~e~~ ~~critici~~.

L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.

↓ (nuovo)

Articolo 11

Uso e immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi e di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi o il cui funzionamento si basa su tali sostanze

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 1, gli idroclorofluorocarburi possono essere prodotti, immessi sul mercato e utilizzati

↓ 2037/2000 articolo 5,
paragrafo 2, lettera a) (adattato)
⇒ nuovo

⇒ in laboratorio ☒ e a fini di analisi ☒ .

⇒ Chiunque utilizzi sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi deve registrarsi presso la Commissione, indicando le sostanze utilizzate, lo scopo, il consumo annuale stimato e i fornitori delle sostanze. In caso di cambiamenti, le informazioni devono essere aggiornate ⇐ ~~compresa la ricerca e sviluppo.~~

↓ (nuovo)

2. In deroga all'articolo 5, fino al 31 dicembre 2014 sarà possibile immettere sul mercato idroclorofluorocarburi rigenerati, utilizzati per attività di manutenzione e assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria esistenti, purché il contenitore sia provvisto di etichetta con indicazione che la sostanza è stata rigenerata.

Fino al 31 dicembre 2014 gli idroclorofluorocarburi riciclati possono essere utilizzati per la manutenzione e l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature dall'impresa interessata.

3. Quando gli idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati sono utilizzati per attività di manutenzione e assistenza, sull'apparecchiatura di refrigerazione e condizionamento d'aria interessata deve essere apposta un'etichetta nella quale sia indicato il tipo di sostanza, la quantità contenuta e, come stabilito dall'articolo 6 della direttiva 67/548/CEE, il simbolo e l'indicazione dei pericoli insiti nell'utilizzazione della sostanza.

↓ 2037/2000 articolo 5,
paragrafo 7 (adattato)
⇒ nuovo

~~4.7.~~ ☒ In deroga agli articoli 5 e 6, ☒ ~~La~~ Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo ~~2518~~, paragrafo 2, può autorizzare una deroga temporanea ~~al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4, paragrafo 3,~~ per consentire l'uso e l'immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi ⇒ e di prodotti ed attrezzature che contengono idroclorofluorocarburi o il cui funzionamento si basa su tali sostanze ⇐ , qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, praticabili

sotto il profilo tecnico ed economico. ~~La Commissione informa senza indugio gli Stati membri sulle deroghe accordate.~~

⇒ La deroga di cui al primo comma non può essere concessa per un periodo che vada oltre il 31 dicembre 2019. ⇐

↓ (nuovo)

Articolo 12

Applicazioni di quarantena, trattamenti anteriori al trasporto e usi di emergenza del bromuro di metile

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, il bromuro di metile può essere immesso sul mercato e utilizzato per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto fino al 31 dicembre 2014.

Il bromuro di metile può essere utilizzato unicamente in siti approvati dalle autorità competenti dello Stato membro interessato e a condizione che il tasso di recupero del bromuro di metile rilasciato dalla spedizione sia almeno dell'[80%].

↓ (nuovo)

2. Il livello calcolato di bromuro di metile che gli importatori immettono sul mercato o utilizzano per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 e in ogni successivo periodo di 12 mesi fino al 31 dicembre 2014 non può superare le 210 tonnellate di ODP.

↓ 2037/2000 articolo 4, paragrafo 2, punto iii), seconda frase (adattato)
⇒ nuovo

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre ~~2010~~ ~~2010~~ ~~2001~~ e per ogni successivo periodo di 12 mesi ⇒ fino al 31 dicembre 2014 ⇐, ciascun ~~produttore e~~ importatore garantisce che il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato o usa per proprio conto per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto non superi ⇒ il 100% ⇐ della media del livello calcolato di bromuro di metile che ha immesso sul mercato o ha usato per proprio conto per le stesse applicazioni negli anni 1996, 1997 e 1998.

↓ (nuovo)

3. Il bromuro di metile immesso sul mercato per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto può essere utilizzato esclusivamente a questo scopo.

↓ 2037/2000 articolo 4,
paragrafo 2, punto i), terzo comma
(adattato)

~~3. La Commissione promuove, di concerto con gli Stati membri, lo sviluppo, compresa la ricerca, e l'utilizzo di alternative al bromuro di metile in tempi quanto più possibile brevi.~~

↓ Omnibus [COM(2008) 71
definitivo = COD 2008/0032] 2.3
(3) (adattato)
⇒ nuovo

4. La Commissione prende misure per ridurre il livello calcolato di bromuro di metile che i produttori e gli importatori possono immettere sul mercato o usare per proprio conto per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto in funzione della disponibilità, sotto il profilo tecnico ed economico, di sostanze o tecnologie alternative e degli sviluppi internazionali nel quadro del protocollo ⇒, in particolare adattando le quantità di cui al paragrafo 2 ⇐.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, ☒ anche ☒ integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo ~~2518~~, paragrafo 3.

↓ 2037/2000 articolo 3,
paragrafo 2, punto ii), secondo
comma (adattato)
⇒ nuovo

5. In caso di emergenza, se ciò è necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare ☒ temporaneamente ☒ ⇒ la produzione, l'immissione sul mercato e ⇐ l'uso ~~temporaneo~~ di bromuro di metile. L'autorizzazione si applica per un periodo non superiore a 120 giorni e per un quantitativo non superiore a 20 tonnellate ☒ metriche ☒ ⇒ e prevede misure specifiche da adottare al fine di ridurre le emissioni durante l'uso ⇐.

↓ (nuovo)

Articolo 13

Usi critici degli halon

↓ (nuovo)

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, gli halon possono essere immessi sul mercato e impiegati per gli usi critici definiti nell'allegato VI.

↓ 1804/2003 articolo 1,
paragrafo 4, lettera b) [=2037/2000
articolo 4, paragrafo 4, punto iv),
terza frase] (adattato)
⇒ nuovo

~~2. Ogni anno~~ La Commissione ⇒ può ⇐ riesaminare l'elenco degli usi critici di cui all'allegato ~~VIVII~~ e, ~~se necessario~~, adottare modifiche e, ~~ove opportuno~~, un calendario per la loro eliminazione graduale ⇒ stabilendo date definitive ⇐, tenuto conto della disponibilità di tecnologie o alternative sia tecnicamente che economicamente praticabili, che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario ~~conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.~~

↓ Omnibus [COM(2008) 71
definitivo = COD 2008/0032]
2.3(3), lettera c) terzo paragrafo

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo ~~2518~~, paragrafo 3.

↓ (nuovo)

3. La Commissione, su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può autorizzare deroghe rispetto alle date definitive, purché tali date siano state specificate nell'allegato VI come previsto dal paragrafo 2, per i casi specifici nei quali è dimostrato che non sono disponibili alternative praticabili sotto il profilo tecnico ed economico.

↓ (nuovo)

Articolo 14

Trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale

↓ 2037/2000 articolo 4,
paragrafo 5 (adattato)

~~15.~~ I produttori o importatori autorizzati a immettere sul mercato o utilizzare per proprio conto le sostanze controllate ~~di cui al presente articolo~~ possono cedere i loro diritti ad altri produttori o importatori ~~di tale~~ del rispettivo gruppo di sostanze nella Comunità per tutte le quantità di tale gruppo di sostanze stabilite dal presente articolo o per parte di esse. Tali cessioni sono preventivamente notificate alla Commissione. La cessione del diritto di immissione sul mercato o di uso non comporta un diritto supplementare di produzione o importazione.

↓ 2037/2000 articolo 3,
paragrafo 8 (adattato)

28. Nei limiti consentiti dal protocollo, l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 10 ~~ai paragrafi da 1 a 7~~ per ragioni di razionalizzazione industriale all'interno dello Stato membro interessato, purché i livelli calcolati di produzione di suddetto Stato membro non superino la somma dei livelli calcolati di produzione dei suoi produttori nazionali, come indicato nell'articolo 4, paragrafo 2, e nell'articolo 10 ~~nei paragrafi da 1 a 7~~ per i periodi considerati. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.

↓ 2037/2000 articolo 3,
paragrafo 9 (adattato)

39. Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione, può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 10 ~~ai paragrafi da 1 a 8~~ per ragioni di razionalizzazione industriale tra Stati membri, purché l'insieme dei livelli calcolati di produzione degli Stati membri interessati non superi la somma dei livelli calcolati di produzione dei loro produttori nazionali, come indicato nell'articolo 4, paragrafo 2, e nell'articolo 10 ~~nei paragrafi da 1 a 8~~ per i periodi considerati. È necessario anche l'accordo dell'autorità competente dello Stato membro nel quale si intende ridurre la produzione.

↓ 2037/2000 articolo 3,
paragrafo 10 (adattato)

410. Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione, nonché con il governo del paese terzo interessato, ~~della parte terza interessata~~ del protocollo , può autorizzare un produttore a combinare i livelli calcolati di produzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 10 ~~ai paragrafi da 1 a 9~~ con i livelli calcolati di produzione consentiti ad un produttore di una ~~parte~~ paese ~~terzo~~ parte del protocollo in virtù del protocollo e della sua legislazione nazionale per ragioni di razionalizzazione industriale ~~con una parte terza~~, purché i livelli calcolati di produzione combinati dei due produttori non superino la somma dei livelli calcolati di produzione autorizzati conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 10 ~~ai paragrafi da 1 a 9~~ per il produttore comunitario e dei livelli calcolati di produzione autorizzati per il produttore ~~della~~ paese terzo parte del protocollo ~~terza~~, in virtù del protocollo e di ogni legislazione nazionale pertinente.

↓ 2037/2000

CAPITOLO IV

COMMERCIALIZZAZIONE

↓ 2037/2000 articolo 6 (adattato)

Articolo ~~6~~15

~~Licenze di importazione~~ **Importazione di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su tali sostanze** **da paesi terzi**

↓ (nuovo)

1. Sono vietate le importazioni di sostanze controllate contenute in prodotti diversi dai contenitori utilizzati per il trasporto o il magazzinaggio di dette sostanze e di prodotti e apparecchiature, tranne gli effetti personali, contenenti dette sostanze o il cui funzionamento si basa su di esse.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle importazioni di:
 - a) sostanze controllate destinate ad usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi, di cui all'articolo 10,
 - b) sostanze controllate destinate all'uso come materie prime o agenti di fabbricazione,
 - c) sostanze controllate destinate alla distruzione,
 - d) bromuro di metile destinato agli usi di emergenza di cui all'articolo 12, paragrafo 5, o, fino al 31 dicembre 2014, per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto, di cui all'articolo 12, paragrafo 1,
 - e) prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, destinati ad usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi, di cui all'articolo 10,
 - f) prodotti e apparecchiature contenenti halon, o il cui funzionamento si basa su halon, destinati agli usi critici di cui all'articolo 13,
 - g) prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi la cui immissione sul mercato è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4.

↓ 1804/2003 articolo 1,
paragrafo 5 (adattato) [=articolo 6,
paragrafo 1] (adattato)
⇒ nuovo

~~31. L'immissione in libera pratica~~ ⇒ Le importazioni di cui al paragrafo 2, ad eccezione delle importazioni per custodia temporanea come definita nel regolamento (CE) n. 450/2008, compreso il trasbordo, o per transito attraverso la Comunità, ~~↔ nella Comunità o il perfezionamento attivo di sostanze controllate~~ sono soggette alla presentazione di una licenza di importazione. Le licenze sono rilasciate dalla Commissione previa verifica del rispetto degli articoli ~~⊗ 16 e 20 ⊗ 6, 7, 8 e 13~~. ~~La Commissione trasmette copia della licenza all'autorità competente dello Stato membro nel quale le sostanze saranno importate. A tal fine, ciascuno Stato membro designa la propria autorità competente. Le sostanze controllate dei gruppi I, II, III, IV, V e IX elencate nell'allegato I, non sono importate per il perfezionamento attivo.~~

↓ 2037/2000 articolo 6 (adattato)

~~2. La licenza, se comporta una procedura di perfezionamento attivo, può essere rilasciata solo se le sostanze controllate sono usate nel territorio doganale della Comunità nell'ambito del sistema di sospensione di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92, a condizione che i prodotti compensatori vengano riesportati verso uno Stato in cui la produzione, il consumo o l'importazione di tale sostanza controllata non sono vietati. La licenza è rilasciata soltanto dopo approvazione dell'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo il perfezionamento attivo.~~

~~3. La domanda di licenza contiene:~~

~~a) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;~~

~~b) il paese di esportazione;~~

~~e) il paese di destinazione finale qualora le sostanze controllate siano usate nel territorio doganale della Comunità nell'ambito della procedura di perfezionamento attivo di cui al paragrafo 2;~~

~~d) la descrizione di ciascuna sostanza controllata, compresi:~~

~~– la designazione commerciale;~~

~~– la descrizione e il codice della nomenclatura combinata di cui all'allegato IV;~~

~~– la natura della sostanza (vergine, recuperata o rigenerata);~~

~~– la quantità della sostanza espressa in chilogrammi;~~

~~e) la finalità dell'importazione proposta;~~

~~f) se conosciuti, l'indicazione del luogo e della data dell'importazione proposta e, se del caso, eventuali modifiche di tali dati.~~

~~4. La Commissione può richiedere un certificato che attesti la natura delle sostanze da importare.~~

↓ Omnibus [COM(2008) 71 definitivo = COD 2008/0032] 2.3(5) (adattato)

~~5. La Commissione può modificare l'elenco delle voci riportate al paragrafo 3 e nell'allegato IV.~~

~~Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.~~

↓ 2037/2000 articolo 7 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~7~~16

~~Importazioni~~ ⇒ Immissione in libera pratica nella Comunità ⇐ di sostanze controllate da paesi terzi

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate da paesi terzi è soggetta a restrizioni quantitative. La Commissione fissa tali restrizioni e assegna le quote ~~Le restrizioni sono fissate e alle imprese sono assegnate quote~~ per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 ~~1999~~ e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, conformemente alla procedura di cui all'articolo ~~25~~18, paragrafo 2.

Le quote di cui al primo comma sono assegnate solo per le seguenti sostanze :

a) ~~per le sostanze controllate dei gruppi VI e VIII di cui all'allegato I;~~

~~a)~~ b) ~~per le~~ sostanze controllate impiegate per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi ~~e critici~~ di cui all'articolo 10; ~~e~~

b) ⇒ bromuro di metile per gli usi seguenti: ⇐

⇒i) usi di emergenza di cui all'articolo 12, paragrafo 5, ⇐

⇒ii) fino al 31 dicembre 2014 e fatte salve le restrizioni quantitative per l'immissione sul mercato di cui all'articolo 12, paragrafo 2, ⇐ per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto;

c) ~~per le~~ sostanze controllate usate come materia prima o come agente di fabbricazione;

~~d) alle imprese che hanno impianti di distruzione, per le sostanze controllate recuperate se le sostanze controllate vengono distrutte nella Comunità con tecnologie approvate dalle parti.~~

↓ (nuovo)

2. Entro la data indicata in un avviso emesso dalla Commissione, gli importatori delle sostanze di cui alle lettere a) e c) dichiarano alla Commissione la domanda prevista, specificando la natura e le quantità di sostanze controllate necessarie. Sulla base di tali dichiarazioni la Commissione fissa delle restrizioni quantitative per le importazioni delle sostanze di cui alle lettere a) e c).

↓ 2037/2000 (adattato)

Articolo 8

~~Importazioni di sostanze controllate da Stati non parti del protocollo~~

~~Sono vietati l'immissione in libera pratica nella Comunità e il perfezionamento attivo di sostanze controllate importate da Stati non parti del protocollo.~~

Articolo 9

~~Importazioni di prodotti contenenti sostanze controllate da Stati non parti del protocollo~~

~~1. È vietata l'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate importati da Stati non parti del protocollo.~~

↓ Omnibus [COM(2008) 71
definitivo = COD 2008/0032]
2.3(6) (adattato)

~~2. L'allegato V riporta a titolo orientativo per le autorità doganali degli Stati membri un elenco di prodotti contenenti sostanze controllate e i codici della nomenclatura combinata. La Commissione può aggiungere e sopprimere voci o modificare tale elenco sulla base degli elenchi redatti dalle parti.~~

~~Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.~~

↓ 2037/2000 articolo 11 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~17~~

**Esportazione di sostanze controllate o prodotti ☒ e apparecchiature ☒ contenenti
sostanze controllate ⇨ o il cui funzionamento si basa su tali sostanze ⇩**

↓ 1804/2003 articolo 1,
paragrafo 6, lettera a) (adattato)
[=articolo 11, paragrafo 1]
⇒ nuovo

1. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di ~~clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano~~ ⇒ sostanze controllate non contenute in prodotti diversi dal contenitore utilizzato per il trasporto o il magazzinamento di tali sostanze ⇔ o di prodotti e apparecchiature, diversi dagli effetti personali, che contengono queste sostanze ⇔ o il cui funzionamento si basa su queste sostanze ⇔ ~~e che continuano a funzionare solo se alimentati con tali sostanze.~~

↓ 2037/2000 articolo 11,
paragrafo 1, seconda frase
(adattato)
⇒ nuovo

⊗ 2. ⊗ Il divieto ⊗ di cui al paragrafo 1 ⊗ non si applica alle esportazioni di:

~~a) sostanze controllate la cui produzione è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti a norma dell'articolo 5 del protocollo;~~

~~a) b) sostanze controllate prodotte ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, per soddisfare usi essenziali ⇔ di cui all'articolo 10, paragrafo 2, ⇔ e entità delle parti;~~

↓ nuovo

(b) sostanze controllate per soddisfare usi critici, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, delle parti;

↓ 2037/2000 articolo 11,
paragrafo 1 (adattato)
⇒ nuovo

~~ce) sostanze controllate per l'uso come materia prima e come agente di fabbricazione;~~

⊗ d) sostanze controllate per l'uso come agenti di fabbricazione; ⊗

~~ee) prodotti o apparecchiature contenenti sostanze controllate ⇔ o il cui funzionamento si basa su tali sostanze ⇔ prodotti ⊗ in conformità ⊗ ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 ⊗ 10, paragrafo 7 ⊗, o importate ai sensi dell'articolo 7, lettera b) ⊗ 15, paragrafo 2, lettere d) ed e) ⊗ ;~~

↓ 2037/2000 articolo 11,
paragrafo 1 (adattato)
⇒ nuovo

~~f) halon recuperato, riciclato e rigenerato, immagazzinato per usi critici in impianti autorizzati o gestiti dall'autorità competente per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VII entro il 31 dicembre 2009, e prodotti e apparecchiature contenenti halon ⇒ o il cui funzionamento si basa su halon ⇐ per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VIVH. Entro il 1° gennaio 2005, la Commissione avvierà un riesame delle esportazioni di tale halon recuperato, riciclato e rigenerato per usi critici, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, adotterà, se del caso, una decisione per vietare tali esportazioni prima del 31 dicembre 2009;~~

⇓ (nuovo)

g) idroclorofluorocarburi vergini o rigenerati per usi diversi dalla distruzione.

↓ 2038/2000 articolo 1 (adattato)
[=articolo 11, paragrafo 1,
lettera f)]

~~f) inalatori per la somministrazione di dosi controllate e i meccanismi di somministrazione di dispositivi ermeticamente sigillati destinati ad essere impiantati nel corpo umano per rilasciare dosaggi specifici di sostanze medicinali, che contengono clorofluorocarburi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1 possono essere autorizzati temporaneamente in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2;~~

↓ 1804/2003 articolo 1,
paragrafo 6, lettera c) (adattato)
[=articolo 11, paragrafo 1,
lettera g)]

~~g) prodotti e apparecchiature usati, contenenti schiume isolanti rigide o schiume a pelle integrale prodotte con clorofluorocarburi. Tale deroga non si applica a:~~

- ~~— apparecchiature e prodotti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria;~~
 - ~~— apparecchiature e prodotti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria che contengono clorofluorocarburi utilizzati quali refrigeranti, o che continuano a funzionare solo se alimentati con clorofluorocarburi, utilizzati quali refrigeranti, in altre apparecchiature e altri prodotti, schiume e prodotti per l'isolamento degli edifici.~~
-

⇓ (nuovo)

3. In deroga al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può autorizzare l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi

qualora venga dimostrato che, alla luce del valore economico e della durata di vita prevista della specifica merce, il divieto causerebbe un onere sproporzionato per l'esportatore.

↓ 2037/2000 articolo 11 (adattato)

~~2. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di bromuro di metile verso Stati non parti del protocollo.~~

~~3. Dal 1° gennaio 2004 sono vietate le esportazioni dalla Comunità di idroclorofluorocarburi verso Stati non parti del protocollo. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, esamina la situazione data alla luce degli sviluppi internazionali pertinenti nell'ambito del protocollo e la modifica se del caso.~~

↓ 1804/2003 articolo 1, paragrafo 7 (adattato) [=articolo 11, paragrafo 4]

~~4. A decorrere dal 31 dicembre 2003 sono vietate le esportazioni dalla Comunità di halon per usi critici non proveniente da impianti di immagazzinamento autorizzati o gestiti dall'autorità competente per immagazzinare halon per usi critici.~~

↓ 1804/2003 articolo 1, paragrafo 8 (adattato) [=articolo 12, paragrafo 1] (adattato)

~~4.1. Le esportazioni ☒ di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), ☒ dalla Comunità di sostanze controllate sono soggette ad autorizzazione ☒ al rilascio di licenza ☒. Tale autorizzazione ☒ licenza ☒ è rilasciata dalla Commissione alle imprese per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, previa verifica dell'osservanza dell'articolo 11 ☒ 20 ☒. Le disposizioni che disciplinano l'autorizzazione ad esportare halon quale sostanza controllata figurano nel paragrafo 4. La Commissione invia copia di ogni autorizzazione all'esportazione all'autorità competente dello Stato membro interessato.~~

↓ 1804/2003 articolo 1, paragrafo 9 [=articolo 12, paragrafo 4] (adattato)
⇒ nuovo

5. Sono soggette ☒ a rilascio di licenza ☒ ad autorizzazione le esportazioni ☒ di cui al paragrafo 2, lettere da e) a g), e al paragrafo 3, ☒ ⇒ fatta eccezione per le esportazioni successive a transito o custodia temporanea senza che siano stati assegnati loro altri usi o destinazioni doganali di cui al regolamento (CE) n. 450/2008 ← dalla Comunità di halon, prodotti e apparecchiature contenenti halon, per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VII per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi. Tale autorizzazione ☒ licenza ☒ è rilasciata dalla Commissione all'esportatore previa verifica dell'osservanza dell'articolo ☒ 20 ☒ 11, paragrafo 1, lettera d), da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

↓ (nuovo)

Articolo 18

Rilascio di licenze per importazioni ed esportazioni

1. La Commissione istituisce e gestisce un sistema elettronico per il rilascio di licenze.
 2. Le domande di licenza di cui agli articoli 15 e 17 sono trasmesse tramite il sistema di cui al paragrafo 1. Prima di inviare una domanda di licenza le imprese sono tenute a registrarsi nel sistema stesso.
-

↓ 2037/2000 articolo 6,
paragrafo 3 (adattato)
⇒ nuovo

32. La domanda di licenza contiene:

a) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;

b) il paese di ⇒ importazione ed ⇐ esportazione;

~~e) il paese di destinazione finale qualora le sostanze controllate siano usate nel territorio doganale della Comunità nell'ambito della procedura di perfezionamento attivo di cui al paragrafo 2;~~

ce) nel caso di importazioni ed esportazioni di sostanze controllate, la descrizione di ciascuna sostanza controllata, compresi:

i) la designazione commerciale,

ii) la descrizione e il codice della nomenclatura combinata, di cui all'come indicato nell'allegato IV,

iii) ~~la natura della sostanza~~ se la sostanza è vergine, recuperata o rigenerata},

iv) la quantità della sostanza espressa in chilogrammi;

↓ 1804/2003 articolo 1,
paragrafo 9, secondo comma
[=articolo 12, paragrafo 4]
(adattato)

~~Nella domanda di autorizzazione all'esportazione figurano:~~

d) in caso di importazioni o esportazioni di prodotti ed apparecchiature contenenti halon o idroclorofluorocarburi o il cui funzionamento si basa su tali sostanze:

– ~~il nome e l'indirizzo dell'esportatore,~~

~~una descrizione commerciale dell'esportazione,~~

⇩ nuovo

- i) tipo e natura dell'apparecchiatura,
 - ii) il numero di unità, nel caso di articoli numerabili, e la quantità di sostanza controllata per unità in chilogrammi (sistema metrico),
 - iii) nel caso di beni non numerabili, la massa netta totale in chilogrammi (sistema metrico),
-

↓ 1804/2003 articolo 1,
paragrafo 9, secondo comma
[=articolo 12, paragrafo 4]
⇒ nuovo

- iv) la quantità totale di halon ⇨ o di idroclorofluorocarburi contenuti, in chilogrammi (sistema metrico) ⇩ ,
 - v) il paese o i paesi di destinazione finale dei prodotti e delle apparecchiature,
-

⇩ (nuovo)

- vi) se la sostanza controllata è vergine, rigenerata o di scarto,
-

↓ 1804/2003 articolo 1,
paragrafo 9, secondo comma
[=articolo 12, paragrafo 4]
(adattato)

- vii) nel caso di prodotti ed apparecchiature contenenti halon o il cui funzionamento si basa su halon, una dichiarazione secondo cui ~~l'halon deve~~ i prodotti e le apparecchiature devono essere esportate per un uso critico specifico di cui all'allegato ~~VIII~~,
-

⇩ (nuovo)

- viii) nel caso di prodotti ed apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi, o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, il riferimento all'autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 17, paragrafo 3;
-

↓ 2037/2000 articolo 6,
paragrafo 3 (adattato)
⇒ nuovo

- e) la finalità dell'importazione proposta ⇨ compresi destinazioni e usi doganali previsti, specificando se necessario la procedura doganale prevista ⇩;

f) ~~se conosciuti~~, l'indicazione del luogo e della data dell'importazione ⇨ o dell'esportazione ⇨ ~~proposta~~ ⇨ presso l'ufficio in cui le merci saranno dichiarate ⇨ ~~e, se del caso, eventuali modifiche di tali dati.~~

⇨ g) eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'autorità competente. ⇨

↓ 2037/2000 articolo 12,
paragrafo 3 (adattato)
⇨ nuovo

~~43.~~ Ogni ⇨ importatore o ⇨ esportatore notifica alla Commissione le eventuali variazioni intervenute nel periodo di validità della licenza ~~dell'autorizzazione~~, relativamente ai dati notificati ai sensi del paragrafo 2. ~~Ogni esportatore comunica i dati alla Commissione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 19.~~

↓ 2037/2000 articolo 6,
paragrafo 2 (adattato)
⇨ nuovo

~~52.~~ La Commissione può richiedere un certificato che attesti la natura o la composizione delle sostanze da importare ⇨ o esportare e può richiedere una copia della licenza rilasciata dal paese di destinazione dell'importazione o di origine dell'esportazione ⇨.

↓ (nuovo)

6. La Commissione può condividere i dati inviati secondo necessità, in casi specifici, con le autorità competenti delle parti interessate e può compiere le seguenti azioni:

- a) respingere la domanda di licenza di importazione qualora venga stabilito, sulla base di informazioni fornite dalle autorità competenti del paese interessato, che l'esportatore non è un'impresa autorizzata a commerciare la rispettiva sostanza in quel dato paese,
 - b) respingere la domanda di licenza di esportazione qualora le autorità competenti del paese importatore abbiano informato la Commissione che l'importazione della sostanza controllata costituirebbe un caso di commercio illecito o avrebbe effetti negativi sull'attuazione delle misure di controllo previste dal paese importatore per rispettare gli obblighi derivanti dal protocollo, o causerebbe un eccesso di limitazioni quantitative, previste dal protocollo, per quel dato paese.
-

↓ 1804/2003 articolo 1,
paragrafo 8 ultima frase (adattato)
[=articolo 12, paragrafo 1, ultima
frase] (adattato)

~~71.~~ La Commissione invia copia di ogni licenza ~~autorizzazione all'esportazione~~ all'autorità competente dello Stato membro interessato.

↓ Omnibus [COM(2008) 71 definitivo = COD 2008/0032] 2.3(5) (adattato)

~~85.~~ La Commissione può modificare l'elenco delle voci riportate al paragrafo ~~3~~ 3 4 e nell'allegato IV.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo ~~2518~~, paragrafo 3.

↓ 2037/2000 (adattato)

~~Articolo 12~~

~~Autorizzazioni all'esportazione~~

↓ 1804/2003 articolo 1, paragrafo 8 (adattato) [=articolo 12, paragrafo 1]

~~1. Le esportazioni dalla Comunità di sostanze controllate sono soggette ad autorizzazione. Tale autorizzazione è rilasciata dalla Commissione alle imprese per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, previa verifica dell'osservanza dell'articolo 11. Le disposizioni che disciplinano l'autorizzazione ad esportare halon quale sostanza controllata figurano nel paragrafo 4. La Commissione invia copia di ogni autorizzazione all'esportazione all'autorità competente dello Stato membro interessato.~~

↓ 2037/2000 articolo 12, paragrafo 2 (adattato)

~~2. Nella domanda di autorizzazione all'esportazione figurano:~~

- ~~a) il nome e l'indirizzo dell'esportatore e del produttore, se diverso dal primo;~~
- ~~b) la descrizione delle sostanze controllate da esportare, compresi:
 - ~~— la designazione commerciale;~~
 - ~~— la descrizione e il codice della nomenclatura combinata di cui all'allegato IV;~~
 - ~~— la natura della sostanza (vergine, recuperata o rigenerata);~~~~
- ~~c) la quantità totale di ogni sostanza da esportare;~~
- ~~d) il paese o i paesi di destinazione finale delle sostanze controllate;~~
- ~~e) la finalità dell'esportazione.~~

↓ 2037/2000 articolo 12,
paragrafo 3 (adattato)

~~3. Ogni esportatore notifica alla Commissione le eventuali variazioni intervenute nel periodo di validità dell'autorizzazione, relativamente ai dati notificati ai sensi del paragrafo 2. Ogni esportatore comunica i dati alla Commissione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 19.~~

↓ 1804/2003 articolo 1,
paragrafo 9 [=articolo 12,
paragrafo 4] (adattato)

~~4. Sono soggette ad autorizzazione le esportazioni dalla Comunità di halon, prodotti e apparecchiature contenenti halon, per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VII per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi. Tale autorizzazione è rilasciata dalla Commissione all'esportatore previa verifica dell'osservanza dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato.~~

~~Nella domanda di autorizzazione all'esportazione figurano:~~

- ~~– il nome e l'indirizzo dell'esportatore,~~
 - ~~– una descrizione commerciale dell'esportazione,~~
 - ~~– la quantità totale di halon,~~
 - ~~– il paese o i paesi di destinazione finale dei prodotti e delle apparecchiature,~~
 - ~~– una dichiarazione secondo cui l'halon deve essere esportato per un uso critico specifico di cui all'allegato VII,~~
 - ~~– qualsiasi ulteriore informazione ritenuta necessaria dall'autorità competente.~~
-

↓ (nuovo)

Articolo 19

Misure di sorveglianza o controllo

La Commissione può adottare misure ulteriori per la sorveglianza o il controllo di sostanze controllate o di sostanze nuove e di prodotti ed apparecchiature contenenti sostanze controllate, o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, poste in custodia temporanea, compreso il trasbordo, in transito e riesportate dal territorio doganale della Comunità, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali di commercio illecito collegati a tali movimenti, tenendo conto dell'impatto socioeconomico di tali misure.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

↓ 2037/2000 articolo 13 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~13~~ 20

~~Autorizzazione eccezionale agli Scambi con Stati non parti del protocollo~~ ☒ e con territori non coperti dal protocollo ☒

↓ 2037/2000 articolo 8 (adattato)
⇒ nuovo

1. Sono vietate ~~l'immissione in libera pratica nella Comunità~~ ⇒ l'importazione e l'esportazione ⇐ ~~e il perfezionamento attivo~~ di sostanze controllate ⇒ e di prodotti e apparecchiature che contengono sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su tali sostanze ⇐ ~~importate da~~ ⇒ e verso ⇐ Stati non parti del protocollo.

↓ 2037/2000 articolo 10 (adattato)
⇒ nuovo

2. ~~Alla luce della decisione delle parti, il Consiglio, su proposta della Commissione,~~ ⇒ può ⇐ adottare le norme relative all'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti ☒ e apparecchiature ☒ fabbricati impiegando sostanze controllate, ma non contenenti sostanze identificabili come sostanze controllate, importati da Stati non parti del protocollo. Nell'identificazione di detti prodotti ☒ e apparecchiature ☒ sono rispettate le avvertenze tecniche fornite periodicamente alle parti. ~~Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.~~

⇒ Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3. ⇐

↓ 2037/2000 articolo 13 (adattato)

3. In deroga ☒ al paragrafo 1 ☒ ~~all'articolo 8, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 3,~~ gli scambi di sostanze controllate e di prodotti ☒ e apparecchiature ☒ contenenti ~~e/o fabbricati con~~ una o più di queste sostanze ☒, il cui funzionamento si basa su queste sostanze o fabbricate con una o più di esse, ☒ con Stati non parti del protocollo possono essere autorizzati dalla Commissione qualora sia accertato, in una riunione delle parti ☒ ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, del protocollo ☒, che tali Stati ottemperano pienamente al disposto del protocollo e hanno presentato la relativa documentazione in conformità dell'articolo 7 del medesimo. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo ~~25~~ 18, paragrafo 2, del presente regolamento.

↓ 2037/2000 articolo 14 (adattato)

~~Articolo 14~~

~~Scambi con territori non soggetti al protocollo~~

~~41.~~ Fatte salve eventuali decisioni ai sensi del ~~paragrafo 2~~ secondo comma, le disposizioni ~~degli articoli 8 e 9, dell'articolo 11, paragrafo 2 e dell'articolo 11, paragrafo 3,~~ del paragrafo 1 si applicano a qualsiasi territorio non contemplato dal protocollo così come si applicano a Stati non parti del protocollo.

2. Qualora le autorità di un territorio non contemplato dal protocollo si conformino pienamente a quanto stabilito dal protocollo ed abbiano presentato la relativa documentazione in conformità dell'articolo 7 del medesimo, la Commissione può decidere che le disposizioni del paragrafo 1 ~~degli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento~~ non si applichino, parzialmente o totalmente, a detto territorio.

La Commissione agisce ~~decide~~ secondo la procedura di cui all'articolo 2518, ~~2518~~, paragrafo 2.

↓ (nuovo)

Articolo 21

Elenco di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su tali sostanze

↓ Omnibus [COM(2008) 71 definitivo = COD 2008/0032] 2.3(6) (adattato)
⇒ nuovo

2. ⇒ La Commissione può rendere disponibile ~~il~~ l'allegato V ~~riporta~~ a titolo orientativo per le autorità doganali degli Stati membri un elenco di prodotti e apparecchiature che possono contenere sostanze controllate ⇒ o il cui funzionamento si basa su tali sostanze , e i codici della nomenclatura combinata. ~~La Commissione può aggiungere e sopprimere voci o modificare tale elenco sulla base degli elenchi redatti dalle parti.~~

~~Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali del regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.~~

↓ 2037/2000 (adattato)
⇒ nuovo

~~Articolo 15~~

Informazione degli Stati membri

~~La Commissione informa senza indugio gli Stati membri di tutti i provvedimenti da essa adottati a norma degli articoli 6, 7, 9, 12, 13 e 14.~~

CAPITOLO ~~III~~ IV

CONTROLLO DELLE EMISSIONI

↓ 2037/2000 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~22~~ 16

Recupero ⇒ e distruzione ⇐ delle sostanze controllate usate

1. Le sostanze contenute in ~~in~~ apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, ~~tranne i frigoriferi e i congelatori domestici,~~ apparecchiature contenenti solventi, ~~o~~ o sistemi di protezione antincendio ed estintori, sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione e riparazione delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte con tecnologie approvate dalle parti , elencate nell'allegato VII, ~~e ogni altra tecnologia di distruzione accettabile dal punto di vista ambientale,~~ oppure per essere riciclate o rigenerate, ~~nel corso delle operazioni di manutenzione e riparazione delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate.~~

↓ (nuovo)

2. La Commissione può modificare l'allegato VII per tenere in considerazione gli sviluppi della tecnologia.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

↓ 2037/2000 articolo 16, paragrafo 2 (adattato)

~~2. Le sostanze controllate contenute in frigoriferi e congelatori domestici sono recuperate e trattate come indicato nel paragrafo 1 dopo il 31 dicembre 2001.~~

↓ 2037/2000 articolo 16, paragrafo 3 (adattato)
⇒ nuovo

3. Le sostanze controllate contenute in prodotti, ~~impianti~~ e apparecchiature diversi da quelli indicati nel ~~paragrafo 1 e 2~~ paragrafo 1 sono recuperate, se ~~fattibile~~ ⇒ praticabile dal punto di vista tecnico ed economico ⇐, per la distruzione, ⇒ oppure distrutte senza previo recupero, utilizzando le tecnologie di cui al paragrafo 1 ⇐ ~~e trattate come indicato nel paragrafo 1.~~

↓ (nuovo)

La Commissione allega al presente regolamento un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero o la distruzione senza previo recupero sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, quando opportuno, le tecnologie da utilizzare.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

↓ 2037/2000 articolo 16,
paragrafo 4 (adattato)

4. Le sostanze controllate non sono immesse sul mercato in contenitori a perdere, tranne se impiegate per usi essenziali ☒ in laboratorio e a fini di analisi ☒ ☒ di cui all'articolo 10 ☒.

↓ 2037/2000 articolo 16,
paragrafo 5 (adattato)
⇒ nuovo

5. Gli Stati membri agiscono per promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate e ~~conferiscono agli utenti, ai tecnici della refrigerazione o ad altri organismi appropriati la responsabilità di assicurare il rispetto delle disposizioni del paragrafo 4~~ fissano i requisiti professionali minimi del personale coinvolto. ~~Entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi relativi ai suddetti requisiti professionali.~~

La Commissione valuta le misure adottate dagli Stati membri ⇒ e può, ⇐ a Alla luce di tale valutazione e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, ~~la~~ Commissione, se del caso, proporre, se del caso, misure concernenti detti requisiti professionali minimi.

⇒ Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3. ⇐

↓ 1804/2003 articolo 1,
paragrafo 10 [=articolo 16,
paragrafo 6] (adattato)
⇒ nuovo

~~6. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 31 dicembre 2001, e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, i sistemi istituiti per promuovere il recupero delle sostanze controllate usate, inclusi gli impianti disponibili, e le quantità di sostanze controllate usate recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte.~~

↓ 2037/2000 articolo 16,
paragrafo 7 (adattato)

~~7. Il presente articolo non pregiudica la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti²³ e le misure adottate in forza dell'articolo 2, paragrafo 2, di detta direttiva.~~

↓ 2037/2000 articolo 17 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~23~~17

Fughe ⇒ ed emissioni ⇐ di sostanze controllate

1. ☒ Le imprese adottano ☒ ~~Sono adottate~~ tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe di sostanze controllate. In particolare le apparecchiature fisse contenenti liquido refrigerante in quantità superiore a 3 kg sono controllate annualmente onde verificare la presenza di fughe.

Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi per il personale utilizzato. ~~Entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi relativi ai suddetti requisiti professionali. La Commissione valuta le misure adottate dagli Stati membri.~~ Alla luce di ~~tale~~ ☒ una ☒ valutazione ☒ di queste misure adottate dagli Stati membri ☒ e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, la Commissione, se del caso, ~~propone~~ ⇒ può adottare ⇐ misure concernenti ⇒ l'armonizzazione di ⇐ detti requisiti professionali minimi

⇒ Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3. ⇐

~~La Commissione promuove l'elaborazione di norme europee relative al controllo delle fughe e al recupero delle sostanze fuoriuscite da apparecchiature commerciali e industriali di condizionamento d'aria e di refrigerazione, da sistemi antincendio e da apparecchiature contenenti solventi nonché, ove opportuno, ai requisiti tecnici in materia di sistemi di refrigerazione a prova di fughe.~~

↓ 2037/2000 articolo 17,
paragrafo 2 (adattato)

2. ☒ Le imprese adottano ☒ ~~Sono adottate~~ tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe di bromuro di metile da impianti di fumigazione e da ☒ altre ☒ operazioni in cui è usato bromuro di metile. ~~Se il bromuro di metile è usato per la fumigazione del terreno, è obbligatorio l'uso di film plastici virtualmente impermeabili per un periodo sufficiente di tempo, o di altre tecniche che garantiscano almeno lo stesso livello di~~

²³ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/350 della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

~~protezione dell'ambiente.~~ Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi per il personale utilizzato.

↓ 2037/2000 articolo 17,
paragrafo 3 (adattato)
⇒ nuovo

3. Le imprese adottano ~~Sono adottate~~ tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ⇒ ed emissioni ⇐ di sostanze controllate usate come materia prima o agente di fabbricazione.

↓ 2037/2000 articolo 17,
paragrafo 4 (adattato)
⇒ nuovo

4. Le imprese adottano ~~Sono adottate~~ tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ⇒ ed emissioni ⇐ di sostanze controllate prodotte involontariamente durante la fabbricazione di altri prodotti chimici.

↓ 2037/2000 articolo 17,
paragrafo 5 (adattato)
⇒ nuovo

5. ~~La Commissione elabora, se del caso, note informative che descrivano le migliori tecnologie disponibili e le migliori pratiche ambientali concernenti la prevenzione e la riduzione al minimo delle fughe e delle emissioni di sostanze controllate, e ne cura la diffusione.~~

⇒ La Commissione può stabilire le tecnologie o le pratiche che le imprese sono tenute ad adottare per ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3. ⇐

↓ 2037/2000

CAPITOLO VI

SOSTANZE NUOVE

Articolo ~~222~~24

Sostanze nuove

↓ 2037/2000 articolo 22 (adattato)
⇒ nuovo

1. È vietata la produzione, ⇒ l'importazione ⇐ ~~l'immissione in libera pratica nella Comunità e il perfezionamento attivo~~, l'immissione sul mercato, e l'uso ⇒ e l'esportazione ⇐ delle nuove sostanze di cui alla ⇒ parte A dell'⇐ allegato II. Tale divieto non si applica alle nuove sostanze se utilizzate come materia prima ⇒ , per usi di laboratorio e di analisi, alle importazioni finalizzate a custodia temporanea, compreso il trasbordo, e alle esportazioni successive al transito o alla custodia temporanea senza che siano stati assegnati loro altri usi o destinazioni doganali di cui al regolamento (CE) n. 450/2008⇐.

2. La Commissione ~~presenta, se del caso, proposte relative all'inclusione~~ ⇒ può includere nella parte A ⇐ ~~di~~ nell'allegato II, ~~di~~ sostanze diverse dalle sostanze controllate ma che il comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo considera abbiano un notevole potenziale di riduzione dell'ozono, ~~includere~~ ☒ e stabilire ☒ eventuali deroghe al paragrafo 1. ⇒ Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3, ⇐.

↓ (nuovo)

3. La Commissione, alla luce di informazioni scientifiche rilevanti, può includere nella parte B dell'allegato II sostanze diverse dalle sostanze controllate ma che si ritiene abbiano un potenziale di riduzione dell'ozono. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

↓ 2037/2000

CAPITOLO VII

COMITATO, COMUNICAZIONE DEI DATI, ISPEZIONE E SANZIONI

Articolo ~~25~~¹⁸

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

↓ Omnibus [COM(2008) 71 definitivo = COD 2008/0032] 2.3(8)

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.

↓ (nuovo)

Articolo 26

Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri

1. Ogni anno, entro il 30 giugno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in formato elettronico, le seguenti informazioni relative all'anno civile precedente:

↓ 2037/2000 articolo 4, paragrafo 2, punto iii) secondo comma (adattato)

a) ~~Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione~~ le quantità di bromuro di metile autorizzate ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 2 e 5, per diversi trattamenti per applicazioni di quarantena e ~~trattamenti~~ anteriori al trasporto usate nel suo territorio, gli scopi per i quali il bromuro di metile è stato utilizzato e i progressi compiuti nella valutazione e nell'utilizzo di sostanze alternative;

↓ 2037/2000 articolo 4, paragrafo 4, punto iv), seconda frase (adattato)

b) ~~Le autorità competenti degli Stati membri notificano ogni anno alla Commissione~~ le quantità di halon utilizzate per gli usi critici, ai sensi dell'articolo 13, le misure prese per ridurre le emissioni ed una stima delle stesse e le attività in corso per individuare ed utilizzare alternative appropriate;

↓ (nuovo)

c) casi di commercio illecito, in particolare i casi rilevati durante le ispezioni condotte ai sensi dell'articolo 28.

↓ 2037/2000 Art 19, paragrafo 2

~~2. Le autorità doganali degli Stati membri restituiscono ogni anno alla Commissione, entro il 31 dicembre, i documenti timbrati relativi alle licenze.~~

↓ (nuovo)

2. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può stabilire il formato nel quale devono essere inviate le informazioni di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione può modificare i paragrafi 1 e 2.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

↓ 2037/2000 articolo 19 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~27~~¹⁹

Comunicazione dei dati da parte delle imprese

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna ~~produttore, importatore e esportatore di sostanze controllate~~ impresa comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente e per ciascuna sostanza controllata e ciascuna sostanza nuova di cui all'allegato II , i dati elencati nei paragrafi da 2 a 5 ~~specificati di seguito.~~

~~2. L'articolazione di tale comunicazione è definita conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.~~ a) Ogni produttore comunica i dati seguenti :

a) la sua produzione totale di ciascuna sostanza ~~controllata~~ di cui al paragrafo 1 ,

b) la produzione immessa sul mercato o usata dal produttore per proprio conto nella Comunità, distinguendo la produzione usata come materia prima, come agente di fabbricazione, quarantena e trattamento anteriore al trasporto e per altri usi,

c) la produzione per soddisfare usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi e ~~critici~~ nella Comunità, per la quale è stata ottenuta licenza ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5 ~~3, paragrafo 4,~~

~~la produzione autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo,~~

d) la produzione autorizzata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 7, ~~3, paragrafo 7~~ per soddisfare usi essenziali ~~e critici~~ delle parti,

e) l'aumento della produzione autorizzata ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, ~~3, paragrafi 8, 9 e 10~~ per ragioni di razionalizzazione industriale,

f) le quantità riciclate, rigenerate o distrutte,

g) gli stock.

3. ~~b)~~ Ogni importatore, ~~compresi i produttori che svolgono anche attività di importazione,~~ comunica i dati seguenti :

a) le quantità immesse in libera pratica nella Comunità, distinguendo le importazioni per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi ~~e critici~~ per i quali è stata ottenuta licenza ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5 ~~3, paragrafo 4,~~ quelle per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto e quelle destinate alla distruzione,

~~le quantità di sostanze controllate introdotte nella Comunità nell'ambito della procedura di perfezionamento attivo,~~

b) le quantità di sostanze ~~controllate~~ di cui al paragrafo 1 usate, importate per essere riciclate o rigenerate,

c) gli stock.

4. ~~e)~~ Ogni esportatore, ~~compresi i produttori che svolgono anche attività di esportazione,~~ comunica i dati seguenti :

a) le quantità di sostanze ~~controllate~~ di cui al paragrafo 1 esportate dalla Comunità, ~~comprese le sostanze riesportate nell'ambito della procedura di perfezionamento attivo,~~ distinguendo le quantità esportate in ciascun paese di destinazione e le quantità esportate per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi , per usi critici, ~~quelle~~ e per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto, ~~quelle per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo e quelle destinate alla distruzione,~~

~~– le quantità di sostanze controllate usate, esportate per essere riciclate o rigenerate,~~

b) gli stock.

(nuovo)

5. Ogni impresa che distrugge sostanze controllate di cui al paragrafo 1 e che non rientrano nel paragrafo 2, comunica i dati seguenti:

a) le quantità di sostanze distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature,

b) gli stock di sostanze in attesa di essere distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature,

c) la tecnologia impiegata per la distruzione.

↓ 2037/2000 articolo 19,
paragrafo 3 (adattato)
⇒ nuovo

63. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno, ciascun utilizzatore autorizzato ad avvalersi di una deroga per usie essenziali in laboratorio e a fini di analisi ai sensi dell'articolo 10 3, paragrafo 1, comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, relativamente a ogni sostanza per la quale ha ottenuto l'autorizzazione, il tipo di uso, le quantità utilizzate l'anno precedente, quelle detenute in stock, quelle riciclate o distrutte e le quantità dei prodotti e delle apparecchiature contenenti tali sostanze ⇒, o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, ⇐ immesse sul mercato comunitario e/o esportate.

↓ 2037/2000 articolo 19,
paragrafo 4

74. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno, ciascuna impresa autorizzata ad usare sostanze controllate come agente di fabbricazione comunica alla Commissione le quantità utilizzate l'anno precedente, nonché una stima delle emissioni prodotte durante l'uso.

↓ 1804/2003 articolo 1,
paragrafo 11, lettera a)
[=articolo 19, paragrafo 4bis]
(adattato)

84 bis. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno l'esportatore comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, i dati forniti da ogni richiedente in conformità dell'articolo 18 12, paragrafo 24, punto vii) per quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

↓ 2037/2000 articolo 19,
paragrafo 5

95. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza dei dati che le sono comunicati.

↓ 2037/2000 articolo 19,
paragrafo 1, secondo comma
(adattato)

10. L'articolazione ~~di tale comunicazione~~ delle comunicazioni di cui ai paragrafi da 1 a 8 è definita conformemente alla procedura di cui all'articolo 2548, paragrafo 2.

↓ Omnibus [COM(2008) 71 definitivo = COD 2008/0032] 2.3(9) (adattato)

~~116.~~ La Commissione può modificare le prescrizioni in materia di comunicazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a ~~84~~, ~~per ottemperare al protocollo o per migliorare l'attuazione concreta di tali prescrizioni.~~

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo ~~2548~~, paragrafo 3.

↓ 2037/2000 articolo 20

Articolo ~~2820~~

Ispezione

↓ 2037/2000 articolo 20, paragrafo 3 (adattato)
⇒ nuovo

~~13. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento. Gli Stati membri effettuano inoltre controlli a campione ⇒ ispezioni per verificare che le imprese rispettino il regolamento, adottando un approccio documentato e basato sui rischi, comprese ispezioni ⇐ sulle importazioni ⇒ e sulle esportazioni ⇐ di sostanze controllate ⇒ nonché di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento si basa su di esse ⇐ e ne comunicano alla Commissione il calendario e i risultati. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento.~~

↓ 2037/2000 articolo 20, paragrafo 4

~~24.~~ Previo accordo fra la Commissione e l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si deve svolgere l'indagine, i funzionari della Commissione assistono i funzionari dell'autorità nazionale nello svolgimento dei loro compiti.

↓ 2037/2000 articolo 20, paragrafo 1 (adattato)

~~31.~~ Nell'esecuzione dei compiti ad essa assegnati in forza del presente regolamento, la Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie dai governi e dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché dalle imprese. ~~2.~~ Quando invia una richiesta di informazioni a un'impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente copia all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l'impresa ha sede, ~~unendovi la motivazione della richiesta.~~

↓ 2037/2000 articolo 20,
paragrafo 5

45. La Commissione adotta i provvedimenti atti ad incentivare un adeguato scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali e tra queste ultime e la Commissione.

La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute in virtù del presente articolo.

↓ 2037/2000 articolo 21 (adattato)

Articolo ~~29~~24

Sanzioni

Gli Stati membri ~~determinano le necessarie~~ stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni vengano applicate . Le sanzioni ~~sono~~ previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni ~~relative alle sanzioni~~ alla Commissione entro il 31 dicembre 2010 ~~2000~~, nonché, quanto prima possibile, le relative modifiche.

↓ 2037/2000

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

↓ 2037/2000 (adattato)

Articolo ~~30~~23

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. ~~3093/94~~ 2037/2000 è abrogato dal 1° ~~ottobre 2000~~ gennaio 2010 .

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e sono interpretati in conformità alla tavola di concordanza riportata nell'allegato VIII .

Articolo ~~31~~24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ~~20~~ ventesimo ~~giorno~~ giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'*~~Unione~~ ~~Comunità europee~~.

Esso si applica a decorrere dal ~~1° ottobre 2000~~ 1° gennaio 2010 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

↓ 2037/2000 (adattato)
 →₁ 1804/2003 articolo 1,
 paragrafo 12

ALLEGATO I
Sostanze controllate disciplinate

Gruppo	Sostanza			Potenzi ale di riduzio ne dell'oz ono ²⁴
Gruppo I	CFCl ₃	(CFC-11)	☒ Triclorofluorometano ☒	1,0
	CF ₂ Cl ₂	(CFC-12)	☒ Diclorodifluorometano ☒	1,0
	C ₂ F ₃ Cl ₃	(CFC-113)	☒ Triclorotrifluoroetani ☒	0,8
	C ₂ F ₄ Cl ₂	(CFC-114)	☒ Diclorotetrafluoroetani ☒	1,0
	C ₂ F ₅ Cl	(CFC-115)	☒ Cloropentafluoroetano ☒	0,6
Gruppo II	CF ₃ Cl	(CFC-13)	☒ Clorotrifluorometano ☒	1,0
	C ₂ FCl ₅	(CFC-111)	☒ Pentaclorofluoroetano ☒	1,0
	C ₂ F ₂ Cl ₄	(CFC-112)	☒ Tetraclorodifluoroetani ☒	1,0
	C ₃ FCl ₇	(CFC-211)	☒ Eptaclorofluoropropani ☒	1,0
	C ₃ F ₂ Cl ₆	(CFC-212)	☒ Esaclorodifluoropropani ☒	1,0
	C ₃ F ₃ Cl ₅	(CFC-213)	☒ Pentaclorotrifluoropropani ☒	1,0
	C ₃ F ₄ Cl ₄	(CFC-214)	☒ Tetraclorotetrafluoropropani ☒	1,0
	C ₃ F ₅ Cl ₃	(CFC-215)	☒ Tricloropentafluoropropani ☒	1,0
	C ₃ F ₆ Cl ₂	(CFC-216)	☒ Dicloroesafluoropropani ☒	1,0
	C ₃ F ₇ Cl	(CFC-217)	☒ Cloroepptafluoropropani ☒	1,0
Gruppo III	CF ₂ BrCl	(halon-1211)	☒ Bromoclorodifluorometano ☒	3,0

²⁴

I potenziali di riduzione dell'ozono qui indicati sono stime basate sulle attuali conoscenze e saranno riesaminati e modificati periodicamente in base alle decisioni adottate dalle parti sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

	CF ₃ Br	(halon-1301)	☒ Bromotrifluorometano ☒	10,0
	C ₂ F ₄ Br ₂	(halon-2402)	☒ Dibromotetrafluoroetani ☒	6,0
Gruppo IV	CCl ₄	(tetracloruro di carbonio) ☒ CTC ☒	☒ Tetracloruro di carbonio ☒	1,1
Gruppo V	C ₂ H ₃ Cl ₃ ²⁵	(1,1,1-tricloroetano)	☒ 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio) ☒	0,1
Gruppo VI	CH ₃ Br	(bromuro di metile)	☒ Bromoetano ☒	0,6
Gruppo VII	CHBrF ₂	☒ HBFC ☒	☒ Idrobromofluorometani, -etani o -propani ☒	1,00
	CHF ₂ Br			0,74
	CH ₂ FBr			0,73
	C ₂ HFBr ₄			0,8
	C ₂ HF ₂ Br ₃			1,8
	C ₂ HF ₃ Br ₂			1,6
	C ₂ HF ₄ Br			1,2
	C ₂ H ₂ FBr ₃			1,1
	C ₂ H ₂ F ₂ Br ₂			1,5
	C ₂ H ₂ F ₃ Br			1,6
	C ₂ H ₃ FBr ₂			1,7
	C ₂ H ₃ F ₂ Br			1,1
	C ₂ H ₄ FBr			0,1
	C ₃ HFBr ₆			1,5
	C ₃ HF ₂ Br ₅			1,9
C ₃ HF ₃ Br ₄	1,8			
C ₃ HF ₄ Br ₃	2,2			
C ₃ HF ₅ Br ₂	2,0			

²⁵

La formula non si riferisce all'1,1,2-tricloroetano.

	C ₃ HF ₆ Br			3,3
	C ₃ H ₂ FBr ₅			1,9
	C ₃ H ₂ F ₂ Br ₄			2,1
	C ₃ H ₂ F ₃ Br ₃			5,6
	C ₃ H ₂ F ₄ Br ₂			7,5
	C ₃ H ₂ F ₅ Br			1,4
	C ₃ H ₃ FBr ₄			1,9
	C ₃ H ₃ F ₂ Br ₃			3,1
	C ₃ H ₃ F ₃ Br ₂			2,5
	C ₃ H ₃ F ₄ Br			4,4
	C ₃ H ₄ FBr ₃			0,3
	C ₃ H ₄ F ₂ Br ₂			1,0
	C ₃ H ₄ F ₃ Br			0,8
	C ₃ H ₅ FBr ₂			0,4
	C ₃ H ₅ F ₂ Br			0,8
	C ₃ H ₆ FBr			0,7
Gruppo VIII	CHFCl ₂	(HCFC-21) ²⁶	☒ Idroclorofluorometani, -etani o -propani ☒	0,040
	CHF ₂ Cl	(HCFC-22) ²⁷		0,055
	CH ₂ FCl	(HCFC-31)		0,020
	C ₂ HFCl ₄	(HCFC-121)		0,040
	C ₂ HF ₂ Cl ₃	(HCFC-122)		0,080
	C ₂ HF ₃ Cl ₂	(HCFC-123) ²⁸		0,020

²⁶

Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale, come prescritto dal protocollo.

²⁷

Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale, come prescritto dal protocollo.

²⁸

Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale, come prescritto dal protocollo.

	C ₂ HF ₄ Cl	(HCFC-124) ²⁹	0,022
	C ₂ H ₂ FCl ₃	(HCFC-131)	0,050
	C ₂ H ₂ F ₂ Cl ₂	(HCFC-132)	0,050
	C ₂ H ₂ F ₃ Cl	(HCFC-133)	0,060
	C ₂ H ₃ FCl ₂	(HCFC-141)	0,070
	CH ₃ CFCl ₂	(HCFC-141b) ³⁰	0,110
	C ₂ H ₃ F ₂ Cl	(HCFC-142)	0,070
	CH ₃ CF ₂ Cl	(HCFC-142b) ³¹	0,065
	C ₂ H ₄ FCl	(HCFC-151)	0,005
	C ₃ HFCl ₆	(HCFC-221)	0,070
	C ₃ HF ₂ Cl ₅	(HCFC-222)	0,090
	C ₃ HF ₃ Cl ₄	(HCFC-223)	0,080
	C ₃ HF ₄ Cl ₃	(HCFC-224)	0,090
	C ₃ HF ₅ Cl ₂	(HCFC-225)	0,070
	CF ₃ CF ₂ C HCl ₂	(HCFC-225ca) ³²	0,025
	CF ₂ ClCF ₂ CHClF	(HCFC- 225cb) ³³	0,033
	C ₃ HF ₆ Cl	(HCFC-226)	0,100
	C ₃ H ₂ FCl ₅	(HCFC-231)	0,090
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄	(HCFC-232)	0,100
	C ₃ H ₂ F ₃ Cl ₃	(HCFC-233)	0,230

²⁹

Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale, come prescritto dal protocollo.

³⁰

Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale, come prescritto dal protocollo.

³¹

Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale, come prescritto dal protocollo.

³²

Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale, come prescritto dal protocollo.

³³

Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale, come prescritto dal protocollo.

	$C_3H_2F_4Cl_2$	(HCFC-234)		0,280
	$C_3H_2F_5Cl$	(HCFC-235)		0,520
	$C_3H_3FCl_4$	(HCFC-241)		0,090
	$C_3H_3F_2Cl_3$	(HCFC-242)		0,130
	$C_3H_3F_3Cl_2$	(HCFC-243)		0,120
	$C_3H_3F_4Cl$	(HCFC-244)		0,140
	$C_3H_4FCl_3$	(HCFC-251)		0,010
	$C_3H_4F_2Cl_2$	(HCFC-252)		0,040
	$C_3H_4F_3Cl$	(HCFC-253)		0,030
	$C_3H_5FCl_2$	(HCFC-261)		0,020
	$C_3H_5F_2Cl$	(HCFC-262)		0,020
	C_3H_6FCl	(HCFC-271)		0,030
\rightarrow_1 Gruppo IX \leftarrow	\rightarrow_1 CH_2BrCl \leftarrow	\rightarrow_1 (halon 1011 <u>bromoclorometano</u>) \leftarrow	\boxtimes Bromoclorometano \boxtimes	\rightarrow_1 0,12 \leftarrow

↓ (nuovo)

ALLEGATO II

Sostanze nuove

Parte A – Sostanze limitate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1

Sostanza		Potenziale di riduzione dell'ozono
CBr ₂ F ₂	Dibromodifluorometano (halon-1202)	1,25

Parte B – Sostanze da comunicare ai sensi dell'articolo 26

Sostanza		Potenziale di riduzione dell'ozono ³⁴
C ₃ H ₇ Br	1-Bromopropano (n-bromuro di propile)	0,02 – 0,10
C ₂ H ₅ Br	Bromoetano (bromuro di etile)	0,1 – 0,2
CF ₃ I	Trifluoroiodometano (ioduro di trifluorometile)	0,01 – 0,02

³⁴

I potenziali di riduzione dell'ozono qui indicati sono stime basate sulle attuali conoscenze e saranno riesaminati e modificati periodicamente in base alle decisioni adottate dalle parti sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

ALLEGATO III

Processi nei quali sostanze controllate sono usate come agenti di fabbricazione ai sensi dell'articolo 2, ~~sedicesimo~~ trattino punto 8

- a) Uso di tetracloruro di carbonio per l'eliminazione del tricloruro di azoto nella produzione di cloro e di soda caustica;
- b) uso di tetracloruro di carbonio per il recupero del cloro presente nei gas residui (*tail gas*) del processo di produzione del cloro;
- c) uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di gomma clorurata;
- d) uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di isobutil-acetofenone (ibuprofene — analgesico);
- e) uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di polifenilen-tereftalamide (PPTA);
- f) uso di tetracloruro di carbonio per la produzione di cianocobalamina radio-marcata;
- g) uso di CFC-11 nella produzione di lamine sottili di fibre poliolefiniche sintetiche;
- h) uso di CFC-12 nella sintesi fotochimica di precursori perfluoropolieterepoliperossidici di Z-perfluoropolieteri e composti difunzionali;
- i) uso di CFC-113 nella riduzione di prodotti intermedi di perfluoropolieterepoliperossidi per la produzione di diesteri di perfluoropolieteri (PFPE);
- j) uso di CFC-113 nella preparazione di dioli di perfluoropolieteri (PFPE) ad alta funzionalità;
- k) uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di cyclodime;
- l) uso di HCFC nei processi indicati nelle lettere da a) a k), quando impiegati in sostituzione di CFC o di tetracloruro di carbonio.

↓ Atto relativo alle condizioni di adesione, articolo 20 e allegato II, pag. 710 (adattato)

ALLEGATO III

~~Restrizioni quantitative complessive per i produttori e gli importatori relativamente all'immissione sul mercato e all'uso per proprio conto di sostanze controllate nella Comunità~~

~~(1999-2003 - EU-15; 2004-2015 EU-25)~~

↓ 1791/2006 articolo 1, paragrafo 1 (adattato)

(livelli calcolati espressi in tonnellate di ODP)									
Sostanza	Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III	Gruppo IV	Gruppo V	Gruppo VI ³⁵	Gruppo VI ³⁶	Gruppo VII	Gruppo VIII
Per periodi di 12 mesi dal 1° gennaio al 31 dicembre						Per usi diversi da quarantena e trattamento anteriore al trasporto	Per quarantena e trattamento anteriore al trasporto		
1999 (EU-15)	0	0	0	0	0	8665		0	8079
2000 (EU-15)						8665			8079
2001 (EU-15)						4621	607		6678
2002 (EU-15)						4621	607		5676

³⁵ Calcolata sulla base dell'ODP = 0,6

³⁶ Calcolata sulla base dell'ODP = 0,6

2003 (EU15)						2888	607		3005
2004 (EU-25)						2945	607		2209
2005 (EU-25)						0	607		2209
2006 (EU-25)							607		2209
2007 (EU-27)							607		2250
2008 (EU-27)							607		1874
2009 (EU-27)							607		1874
2010 (EU-27)							607		0
2011 (EU-27)							607		0
2012 (EU-27)							607		0
2013 (EU-27)							607		0
2014 (EU-27)							607		0
2015 (EU-27)							607		0

↓ 473/2008 articolo 1 e allegato
(adattato)

ALLEGATO IV
Gruppi, codici della nomenclatura combinata³⁷ e designazioni delle sostanze di cui
all'allegato agli allegati I e III

Gruppo	Codice NC	Designazione
Gruppo I	29034100	Triclorofluorometano
	29034200	Diclorodifluorometano
	29034300	Triclorotrifluoroetani
	29034410	Diclorotetrafluoroetani
	29034490	Cloropentafluoroetano
Gruppo II	29034510	Clorotrifluorometano
	29034515	Pentaclorofluoroetano
	29034520	Tetraclorodifluoroetani
	29034525	Eptaclorofluoropropani
	29034530	Esacclorodifluoropropani
	29034535	Pentaclorotrifluoropropani
	29034540	Tetraclorotetrafluoropropani
	29034545	Tricloropentafluoropropani
	29034550	Dicloroesafluoropropani
	29034555	Cloroepptafluoropropani
Gruppo III	29034610	Bromoclorodifluorometano
	29034620	Bromotrifluorometano
	29034690	Dibromotetrafluoroetani
Gruppo IV	29031400	Tetracloruro di carbonio
Gruppo V	29031910	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)

³⁷ L'indicazione "ex" prima di un codice significa che in questa voce possono rientrare anche altri prodotti, diversi da quelli indicati nella colonna "designazione".

Gruppo VI	29033911	Bromometano (bromuro di metile)
Gruppo VII	29034930	Idrobromofluorometani, -etani o -propani
Gruppo VIII	29034911	Clorodifluorometano (HCFC-22)
	29034915	1,1-dicloro-1-fluoroetano (HCFC-141b)
	29034919	Altri idroclorofluorometani, -etani o -propani (HCFC)
Gruppo IX	ex29034980	Bromoclorometano
Miscugli	38247100	Miscugli contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)
	38247200	Miscugli contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani
	38247300	Miscugli contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)
	38247400	Miscugli contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC)
	38247500	Miscugli contenenti tetracloruro di carbonio
	38247600	Miscugli contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)
	38247700	Miscugli contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

ALLEGATO V

~~Codici della nomenclatura combinata (NC) relativi ai prodotti contenenti sostanze controllate³⁸~~

~~1. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA DELLE AUTOVETTURE E DEGLI AUTOCARRI~~

~~Codici NC~~

~~87012010 — 87019090~~

~~87021011 — 87029090~~

~~87031011 — 87039090~~

~~87041011 — 87049000~~

~~87051000 — 87059090~~

~~87060011 — 87060099~~

**~~2. APPARECCHIATURE PER LA REFRIGERAZIONE DOMESTICA E COMMERCIALE,
APPARECCHIATURE PER IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA/POMPE DI CALORE~~**

~~Frigoriferi:~~

~~Codici NC~~

~~84181010 — 84182900~~

~~84185011 — 84185099~~

~~84186110 — 84186999~~

~~Congelatori:~~

~~Codici NC~~

~~84181010 — 84182900~~

~~84183010 — 84183099~~

~~84184010 — 84184099~~

~~84185011 — 84185099~~

³⁸ ~~Questi codici tariffari servono da orientamento per le autorità doganali degli Stati membri.~~

~~84186110 — 84186190~~

~~84186910 — 84186999~~

~~Deumidificatori:~~

~~Codici NC~~

~~84151000 — 84158390~~

~~84796000~~

~~84798910~~

~~84798998~~

~~Raffreddatori di acqua e dispositivi per la liquefazione di gas:~~

~~Codici NC~~

~~84196000~~

~~84198998~~

~~Macchine per gelati:~~

~~Codici NC~~

~~84181010 — 84182900~~

~~84183010 — 84183099~~

~~84184010 — 84184099~~

~~84185011 — 84185099~~

~~84186110 — 84186190~~

~~84186910 — 84186999~~

~~Impianti di condizionamento d'aria e pompe di calore:~~

~~Codici NC~~

~~84151000 — 84158390~~

~~84186110 — 84186190~~

~~84186910 — 84186999~~

~~84189910 — 84189990~~

~~3. AEROSOL, ECCETTO QUELLI PER USO MEDICO~~

~~Prodotti alimentari:~~

~~Codici NC~~

~~04049021 — 04049089~~

~~15179010 — 15179099~~

~~21069092~~

~~21069098~~

~~Pitture e vernici, pigmenti e tinture ad acqua preparati:~~

~~Codici NC~~

~~32081010 — 32081090~~

~~32082010 — 32082090~~

~~32089011 — 32089099~~

~~32091000 — 32099000~~

~~32100010 — 32100090~~

~~32129090~~

~~Prodotti di profumeria, di bellezza, per il trucco e per l'igiene personale:~~

~~Codici NC~~

~~33030010 — 33030090~~

~~33043000~~

~~33049900~~

~~33051000 — 33059090~~

~~33061000 — 33069000~~

~~33071000 — 33073000~~

~~33074900~~

~~33079000~~

~~Preparati tensioattivi:~~

~~Codici NC~~

~~34022010—34022090~~

~~Preparazioni lubrificanti:~~

~~Codici NC~~

~~27100081~~

~~27100097~~

~~34031100~~

~~34031910—34031999~~

~~34039100~~

~~34039910—34039990~~

~~Prodotti di pulizia domestica:~~

~~Codici NC~~

~~34051000~~

~~34052000~~

~~34053000~~

~~34054000~~

~~34059010—34059090~~

~~Articoli composti da materiali combustibili:~~

~~Codici NC~~

~~36061000~~

~~Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, ecc.:~~

~~Codici NC~~

~~38081010—38081090~~

~~38082010—38082080~~

~~38083011—38083090~~

~~38084010—38084090~~

~~38089010—38089090~~

~~Appretti, ecc.:~~

~~Codici NC~~

~~38091010—38091090~~

~~38099100—38099300~~

~~Preparazioni e cariche per estintori antincendio; cariche per bombe estintrici:~~

~~Codici NC~~

~~38130000~~

~~Solventi organici composti, ecc.:~~

~~Codici NC~~

~~38140010—38140090~~

~~Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento:~~

~~Codici NC~~

~~38200000~~

~~Prodotti delle industrie chimiche o affini:~~

~~Codici NC~~

~~38249010~~

~~38249035~~

~~38249040~~

~~38249045—38249095~~

~~SILICONI IN FORME PRIMARIE:~~

~~Codici NC~~

~~39100000~~

~~ARMH:~~

~~Codici NC~~

~~93040000~~

~~4. ESTINTORI PORTATILI~~

~~Codici NC~~

~~84241010 — 84241099~~

~~5. PANNELLE GUAINA ISOLANTI~~

~~Codici NC~~

~~39172110 — 39174090~~

~~39201023 — 39209990~~

~~39211100 — 39219090~~

~~39251000 — 39259080~~

~~39269010 — 39269099~~

~~6. PREPOLIMERI~~

~~Codici NC~~

~~39011010 — 39119099~~

ALLEGATO V**Condizioni per l'immissione sul mercato e l'ulteriore distribuzione di sostanze controllate per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 8**

1. Le sostanze controllate per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi contengono unicamente sostanze controllate prodotte con le seguenti impurità:

Sostanza	%
CTC (qualità di reagente)	99,5
(1,1,1-tricloroetano)	99,0
CFC 11	99,5
CFC 13	99,5
CFC 12	99,5
CFC 113	99,5
CFC 114	99,5
Altre sostanze controllate con punto di ebollizione > 20° C	99,5
Altre sostanze controllate con punto di ebollizione < 20° C	99,0

Queste sostanze controllate pure possono essere successivamente miscelate da produttori, agenti o distributori con altre sostanze chimiche controllate o non controllate ai sensi del protocollo, come è prassi negli usi in laboratorio e a fini di analisi.

2. Le sostanze ad elevata purezza e i miscugli contenenti sostanze controllate vengono forniti in contenitori richiudibili o cilindri ad alta pressione di capienza inferiore a 3 litri o in ampolle in vetro di capienza di 10 ml o inferiore, chiaramente contrassegnate come sostanze che riducono lo strato di ozono, limitate a usi in laboratorio e a fini di analisi e con l'indicazione che le sostanze usate o in eccesso devono essere raccolte e riciclate, se possibile. Se il riciclo non è possibile, devono essere distrutte.

↓ 2003/160/CE articolo 1 e allegato

ALLEGATO VI

Usi critici di halon

Uso dell'halon 1301:

- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (*dry bay*) e per l'inertizzazione dei serbatoi,
- in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,
- per l'inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoriuscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare, petrolifero, del gas e petrolchimico e nelle navi mercantili esistenti,
- per l'inertizzazione dei centri di comunicazione e di comando esistenti, con presenza di personale, delle forze armate o altri, indispensabili per la sicurezza del paese,
- per l'inertizzazione di spazi in cui possa esservi il rischio di dispersione di sostanze radioattive,
- nel tunnel sotto la Manica e nei relativi impianti e materiale rotabile.

Uso dell'halon 1211:

- in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,
- negli estintori a mano e nelle apparecchiature antincendio fisse per i motori per l'uso a bordo degli aerei,
- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci e degli scomparti per il carico secco (*dry bay*),
- negli estintori indispensabili per la sicurezza delle persone, utilizzati dai vigili del fuoco,
- negli estintori utilizzati da militari e polizia sulle persone.

↓ 2004/232/CE articolo 1 e allegato

Uso di halon 2402 esclusivamente nei seguenti paesi: Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia:

- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (*dry bay*) e per l'inertizzazione dei serbatoi,
 - in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,
 - per l'inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoruscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare, petrolifero, del gas e petrolchimico e nelle navi mercantili esistenti,
 - per l'inertizzazione dei centri di comunicazione e di comando esistenti, con presenza di personale, delle forze armate o altri, indispensabili per la sicurezza del paese,
 - per l'inertizzazione di spazi in cui possa esservi il rischio di dispersione di sostanze radioattive,
 - negli estintori a mano e nelle apparecchiature antincendio fisse per i motori per l'uso a bordo degli aerei,
 - negli estintori indispensabili per la sicurezza delle persone, utilizzati dai vigili del fuoco,
 - negli estintori utilizzati da militari e polizia sulle persone.
-

↓ 2007/540/CE articolo 1 e allegato

Uso di halon 2402 esclusivamente in Bulgaria:

- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (*dry bay*) e per l'inertizzazione dei serbatoi,
- in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore.

↓ (nuovo)

ALLEGATO VII

Tecnologie di distruzione di cui all'articolo 22, paragrafo 1

Applicabilità			
Tecnologia	Fonti concentrate		Fonti diluite
	Allegato A, gr. I Allegato B Allegato C, gr. I	Halon (Allegato A, gr. II)	Schiuma
Efficacia di distruzione e rimozione (DRE)	99,99%	99,99%	95%
Forni per cemento	Approvata	Non approvata	
Incenerimento per iniezione di liquidi	Approvata	Approvata	
Ossidazione con gas/fumo	Approvata	Approvata	
Incenerimento di rifiuti solidi a livello comunale			Approvata
Cracking in reattore	Approvata	Non approvata	
Incenerimento in forno rotante	Approvata	Approvata	Approvata
Getto di plasma all'argon	Approvata	Approvata	
Plasma a radiofrequenza ad accoppiamento induttivo	Approvata	Approvata	
Plasma a microonde	Approvata		
Getto di plasma all'azoto	Approvata		
Dealogenazione catalitica in fase gassosa	Approvata		
Reattore a vapore ad altissima temperatura	Approvata		

Note:

- (1) Il criterio DRE definisce la capacità tecnologica su cui si basa l'approvazione della tecnologia. Non riflette sempre il rendimento ottenuto giorno per giorno, che sarà controllato in base agli standard minimi nazionali.
- (2) Le fonti concentrate indicano sostanze vergini, recuperate o rigenerate.
- (3) Le sostanze diluite indicano sostanze che riducono lo stato di ozono contenute nella matrice di un solido, ad esempio una schiuma.

↓ (nuovo)

ALLEGATO VIII

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2037/2000	Nuovo
Articolo 1	Articoli 1 e 2
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 10, paragrafi 2 e 4
Articolo 3, paragrafo 2, punto i)	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2, punto ii), primo comma	---
Articolo 3, paragrafo 2, punto ii), secondo comma	Articolo 12, paragrafo 5
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 10, paragrafo 6, prima frase
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 10, paragrafo 7
Articolo 3, paragrafo 6	---
Articolo 3, paragrafo 7	Articolo 10, paragrafo 8
Articolo 3, paragrafo 8	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 9	Articolo 14, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 10	Articolo 14, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2, lettera i)	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2, punto ii)	---
Articolo 4, paragrafo 2, punto iii), primo comma	Articolo 12, paragrafi 1 e 2
Articolo 4, paragrafo 2, punto iii), secondo comma	Articolo 26, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, punto iii), terzo comma	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 2, punto iv)	Articolo 12, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 3, punto i)	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 3, punto ii)	---
Articolo 4, paragrafo 3, punto iii)	---
Articolo 4, paragrafo 3, punto iv)	---
Articolo 4, paragrafo 4, punto i), lettera a)	Articolo 9
Articolo 4, paragrafo 4, punto i), lettera b), primo trattino	Articolo 7, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 4, punto i), lettera b), secondo trattino	Articolo 10, paragrafo 1, e articolo 12, paragrafo 5
Articolo 4, paragrafo 4, punto ii)	---
Articolo 4, paragrafo 4, punto iii)	---
Articolo 4, paragrafo 4, punto iv), prima frase	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 4, punto iv), seconda frase	Articolo 27, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 4, paragrafo 4, punto v)	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 6	Articolo 6
Articolo 4, paragrafo 6	---
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 3	---
Articolo 5, paragrafo 4, prima frase	Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 4, seconda frase	---
Articolo 5, paragrafo 5	---

Articolo 5, paragrafo 6	---
Articolo 5, paragrafo 7	Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 6, paragrafo 1, prima frase	Articolo 15, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 1, seconda frase	---
Articolo 6, paragrafo 2	---
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 18, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 18, paragrafo 5
Articolo 6, paragrafo 5	Articolo 18, paragrafo 8
Articolo 7	Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 8	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 21
Articolo 10	Articolo 20, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 1	Articoli 17, paragrafi 1 e 2
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 4	---
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafo 4
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 18, paragrafo 4
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 18, paragrafo 5
Articolo 12, paragrafo 4	Articoli 18, paragrafi 3 e 4
Articolo 13	Articolo 20, paragrafo 3
Articolo 14	Articolo 20, paragrafo 4
Articolo 15	---
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 22, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 2	---

Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 22, paragrafo 2
Articolo 16, paragrafo 4	Articolo 22, paragrafo 4
Articolo 16, paragrafo 5	Articolo 22, paragrafo 5
Articolo 16, paragrafo 6	---
Articolo 16, paragrafo 7	---
Articolo 17	Articolo 23
Articolo 18	Articolo 25
Articolo 19	Articolo 25
Articolo 20, paragrafo 1	Articolo 28, paragrafo 3
Articolo 20, paragrafo 2	Articolo 28, paragrafo 3
Articolo 20, paragrafo 3	Articolo 28, paragrafo 1
Articolo 20, paragrafo 4	Articolo 28, paragrafo 2
Articolo 20, paragrafo 5	Articolo 28, paragrafo 4
Articolo 21	Articolo 29
Articolo 22	Articolo 24
Articolo 23	Articolo 30
Articolo 24	Articolo 31
Allegato I	Allegato I
Allegato III	---
Allegato IV	Allegato IV
Allegato V	---
Allegato VI	Allegato III
Allegato VII	Allegato VI